

127
157

1741



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

- 1. Dott.ssa Donatella Banci Buonamici **Presidente**
- 2. Dott. Claudio Siclari **Consigliere rel**
- 3. Dott.ssa Raffaella Zappatini **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale
nei confronti di

A) [redacted]
Attualmente LIBERO, *assente*
- con domicilio eletto presso il difensore

B) [redacted]
Attualmente LIBERO, *assente*
- con domicilio eletto presso il difensore

difeso dall' A) Avv. ARTURO PARDI di FIDUCIA del foro di PESARO
difeso dall' B) Avv. NICOLETTA BARBIERI di FIDUCIA del foro di PESARO

C) [redacted]
Attualmente LIBERO, *assente*
- con domicilio eletto presso il difensore

difeso dall' A) Avv. PARDI ARTURO di FIDUCIA del foro di PESARO
difeso dall' B) Avv. BARBIERI NICOLETTA di FIDUCIA del

I

N. MOD. 2/A/SG
N. 1741
della Sentenza

4140 /2021
del Reg. Gen. App.

043433 / 2016
N.R.G. Notizie di reato

UDIENZA
del giorno

28/02/2023

Depositata
in Cancelleria

il 26-05-2023

IL FUNZIONARIO
(Almerigo Myrli)
A. Myrli

Estratto esecutivo a

Procura Generale SEDE

Proc. Rep. of Trib. di

il 28.02.2023

Ufficio C...

Estratto dalla prefettura di

Estratto 15/27 D.M. 334
P.N. ... di

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Michela Cossu

Redatt. a scheda

il

Il Cancelliere

NO ESECUZIONE

foro di PESARO

D) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO ai sensi del d.lgs. 74/2000: [REDACTED]

PARTE CIVILE:

A) COMUNE DI [REDACTED] domiciliata e difesa dall' Avv. ITALO MORESCHI del foro di BRESCIA

B) [REDACTED] domiciliata e difesa dall' Avv. [REDACTED] del foro di MILANO - REVOCATA COSTITUZIONE -

APPELLANTI

- imputati Pubblico Ministero parte civile
 Procuratore Generale responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano

n. [REDACTED] del 13/11/2020 [REDACTED]

In esito all'odierna udienza camerale celebratasi in assenza dell'imputato.

Sentito il Relatore Magistrato dott. C. Siclari

Data la parola all'imputato _____

Sentito il Procuratore Generale dott.ssa G. Gualdi

Sentiti i difensori,

i quali concludono come da verbale d'udienza. -

1. Le imputazioni

[redacted] (per i quali si è proceduto separatamente)

a) dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p. poiché, in concorso tra loro, CASSANI DI [redacted] quale amministratore unico e socio della [redacted] società incaricata del pubblico servizio di riscossione delle imposte locali (Tosap, Cosap, IP.A, ICP, DP.A, ICI, Tarsu) da parte di almeno n. 800 Comuni italiani - [redacted] e [redacted] quali collaboratrici nella gestione nonché [redacted] qualità di socia della stessa società, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, avendo per ragione di tale servizio il possesso o comunque la disponibilità di ingenti fondi rappresentativi delle imposte riscosse da riversare pro quota ai Comuni impositori, se ne appropriavano - nella misura di quasi € 8 milioni - non versando le somme riscosse ai singoli Comuni di spettanza, segnatamente a n. 661 Comuni, come meglio specificato nell'allegato A - elenco dei Comuni con indicazione riassuntiva dell'ammontare non versato agli stessi - e nell'allegato B - elenco dei Comuni con indicazione degli importi non versati per i singoli tributi per le singole annualità dal 2013 al 2016 - allegati che formano parte integrante della presente imputazione; In Milano tra il 2013 e il 31 marzo 2017

b) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle qualità di cui al capo a), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con i seguenti artifici e raggiri:

1. occultando una situazione di crisi finanziaria anche mediante la falsificazione del bilancio della [redacted] inducendo in errore gli enti della P.A. - tra cui la Giunta Regionale Lombarda, oltre numerosi Comuni, in particolare Garbagnate Milanese, Cusano Milanino, Cormano, Fano, Pessina Cremonese, Urbano, Bareggio, Burolo, Garlasco, Forano, Manzano, Tarvisio, Treppo Grande, Zuglio, Grimacco, Cassacco, Chiusaforte, Dignano, Lestizza, Lignano, Malborghetto Valbruna, Mortegliano, Poreuolo del Friuli, Reana del Rojale - sui requisiti di solidità economica della società per ottenere e mantenere la concessione di servizi di riscossione tributaria, anche utilizzando polizze fideiussorie

irregolari, emesse dalla compagnia di assicurazioni bulgara [redacted] e dalla società [redacted] non abilitate al rilascio di garanzie nei confronti della P.A., (fatti commessi ai danni degli enti sopra indicati, fino al 8.2.2018 - dichiarazione dello stato d'insolvenza)

2. producendo - mediante ricorso al cd. [redacted] - una falsa rappresentazione della reale situazione dei conti e dei mastri dedicati alla gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - TOSAP e del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP, sistema consistente:

- quanto meno per le annualità 2012 e 2013, nella manomissione del programma di gestione dei tributi minori denominato PARSEC (nel corso degli anni implementato con nuove funzionalità al programma originario), con utilizzo di specifico algoritmo applicato ai database dapa12 e dapa13, predisposto dal consulente informatico su specifico mandato di [redacted] per incrementare i dati di riscossione relativi ai contratti "a canone fisso", abbattere i dati del riscosso relativi ai contratti ad "aggio", modificare i dati relativi a quei Comuni per i quali non era stato raggiunto il minimo garantito previsto dal contratto e con ciò determinando un favorevole spostamento degli incassi per almeno € 990.103,33; quindi predisponendo ed inviando, quanto meno ai Comuni di seguito indicati, dati di riscossione falsi, diversi ed inferiori rispetto a quelli effettivi, relativi a Comuni "contrattualizzati ad aggio", con riferimento alle annualità 2012 e 2013, periodi in cui è stata accertata l'applicazione del cd. "algoritmo" elemento costituente il cd. [redacted]

ANNO 2012

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1. ONISS

COMUNE	IMPORTO indicato nel MOD 21 RICEVUTO DALLA COMUNE (prive di spese postali)	IMPORTO PRESENTE IN "PARSEC" POST applicazione ALGORITMO (no spese postali)	IMPORTO sottratto mediante ALGORITMO	INCASSO EFFETTIVO O in proiezione minima (B+D)
BELLUNZAGO LOMBARDO	€ 95.140,87	€ 95.521,44	€ 6.948,48	€ 102.089,35
BERNAREGGIO	€ 59.929,23	€ 59.629,91	€ 4.305,26	€ 64.234,49
CAMERANO	€ 197.355,96	€ 197.808,66	€ 3.933,40	€ 201.289,36
COSTA VOLPINO	€ 99.956,98	€ 100.361,79	€ 12.108,49	€ 112.065,47
FELTRE	€ 221.795,82	€ 223.092,34	€ 10.092,27	€ 231.888,09
GARLASCO	€ 73.968,27	€ 74.341,53	€ 18.521,48	€ 92.489,75
LIMBATE	€ 401.324,21	€ 402.972,97	€ 15.813,97	€ 417.138,18
MEKATE	€ 148.389,51	€ 149.119,07	€ 12.019,39	€ 160.608,90
NOVENTA DI PLAVE	€ 130.927,34	€ 131.624,13	€ 3.833,59	€ 134.760,93
PANTIGLIATE	€ 170.106,47	€ 170.339,37	€ 20.666,97	€ 190.773,44
POMPLANO	€ 14.725,54	€ 14.839,68	€ 4.078,84	€ 18.804,38
PORTO CESAREO	€ 30.859,17	€ 31.255,03	€ 8.357,83	€ 39.247,00
SEDRIANO	€ 108.177,41	€ 108.527,13	€ 4.064,54	€ 112.241,93
URBINO	€ 148.734,53	€ 149.761,48	€ 3.372,42	€ 152.106,95
VALMADRERA	€ 71.919,62	€ 72.369,42	€ 5.856,12	€ 77.835,74
VIZZOLO PREDABISSI	€ 32.847,24	€ 32.957,58	€ 4.134,06	€ 36.981,30

ANNO 2013

B

%. analisi

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E
COMUNE	IMPORTO indicato sul MOD 21 RICEVUTO DAI COMUNI (priva di spese passivi)	IMPORTO PRESENTE IN "PARSEC" POST applicazione ALGORITMO (in euro interi)	IMPORTO trattato mediante ALGORITMO	INCASSO EFFETTIVO in proiezione minima (B+D)
BELLINZAGO LOMBARDO	€ 76.779,85	76.996,33	€ 3.000,93	€ 79.780,78
BERNAREGGIO	€ 52.327,93	52.535,83	€ 2.582,43	€ 54.910,36
BRUZOLO	€ 6.639,34	6.686,89	€ 488,20	€ 7.127,54
COSTA VOLPINO	€ 94.754,58	95.690,64	€ 2.842,81	€ 97.597,39
FELTRE	€ 217.898,80	219.172,79	€ 48.391,87	€ 266.290,67
LIMBLATE	€ 407.464,79	408.025,11	€ 16.118,12	€ 423.582,91
MERATE	€ 161.889,65	162.591,45	€ 12.576,79	€ 174.466,44
NOVENTA DI PIAVE	€ 121.824,31	123.598,59	€ 291,84	€ 122.116,15
SEDRANO	€ 89.973,15	90.199,62	€ 6.950,78	€ 96.923,93
URBINO	€ 116.431,08	117.379,49	€ 2.306,87	€ 118.737,95
VALMADRERA	€ 67.390,20	67.803,92	€ 6.665,28	€ 74.055,48

- nell'annualità 2012, nella registrazione di incassi per € 212.633,29 a favore del Comune di Drenchia (gestito a canone fisso), incassi derivanti da altri Comuni e in tal modo non riversati a favore dei Comuni di effettiva competenza;
 - nella gestione arbitraria - con una maggiore incidenza delle imputazioni sui Comuni con contratto a canone fisso - dei pagamenti ricevuti dai cd. "grandi utenti" pari ad almeno € 133.190,61 nel periodo 2012-2013;
 - nel mancato riversamento ai Comuni di competenza di tributi riscossi in data successiva a quella di chiusura del contratto di concessione (cd. fattispecie dei Comuni persi) per un totale di € 225.983,57 rispetto al periodo 2012-2015;
- procuravano a sé o ad altri un ingiusto profitto non inferiore ad euro 1.561.910,80.

(fatti commessi ai danni degli enti sopra indicati nella tabella "anno 2012" fino al 31 marzo 2013 e nella tabella "anno 2013" fino al 31 marzo 2014).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danni di enti pubblici territoriali.

[REDACTED]

c) del reato di cui all'art. 110 c.p. e artt. 223 - comma 1 in relazione agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 2 - comma 2, 219 comma 1 e 2 n. 1 e 2, R.D. 267 del 16.3.1942 poiché, in concorso tra loro [REDACTED] in qualità di amministratore unico fino al 23/7/2017 e socio di [REDACTED] ("dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del 6/12/2018) - oltre che socio di [REDACTED] Mara in qualità di consigliere dal 27/6/2014 al 12/4/2015 di [REDACTED] collaboratrice nella gestione - oltre che amministratore e liquidatore di [REDACTED] [REDACTED] in qualità di componenti del collegio sindacale fino alla dichiarazione dello stato d'insolvenza di [REDACTED] ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.,

1) distraevano, occultavano ovvero dissipavano in tutto o in parte i beni sociali per un ammontare complessivo non inferiore ad euro 5.778.997,37.

In particolare:

- nel periodo tra il 2004 - 2011 i coniugi [REDACTED] [REDACTED] distraevano, occultavano ovvero dissipavano euro 2.410.911,80 mediante il pagamento da parte di [REDACTED] fatture emesse da [REDACTED] - direttamente ad essi riconducibile - per operazioni inesistenti meglio di seguito indicate:

ANNO	IMPORTO
2004	20.000,00
2005	328.220,00
2006	265.774,72
2007	288.729,14
2008	338.456,69
2009	434.719,58
2010	542.287,40
2011	192.724,27
TOTALE	2.410.911,80

9

Inoltre, parte della somma complessiva indicata, successivamente confluiva da Mabra S.r.l. direttamente nella disponibilità dei coniugi [redacted] e [redacted], per esigenze personali (euro 895.482,19 con prelievi diretti, dal c/c di M. [redacted] euro 289.433,15 per l'acquisto di beni e servizi personali, euro 358.138,68 per contributi e ritenute versate da M. [redacted] sui compensi erogati a [redacted] figlio di [redacted] e [redacted]

- nel periodo tra il 2003 - 2017 i coniugi [redacted] e [redacted] distraevano, occultavano ovvero dissipavano in tutto o in parte euro 3.368.085,57 mediante le operazioni di seguito riepilogate:

Cap.	OPERAZIONE	DANNO
3	AMMANCHI DI CONTANTI	141.641,86
4	SPESE PERSONALI	38.869,12
5	ACQUISTO E SPARIZIONE DI BENI	138.529,50
6	PRESTITI AI SOCI	13.003,69
7	COMPENSI ALL'AMMINISTRATORE UNICO	2.968.405,00
8	TFM ALL'AMMINISTRATORE UNICO	67.636,40
	TOTALE	3.368.085,57

In particolare:

- tra il 2009 ed il 2017 distraevano, con una sistematica e preordinata alterazione della contabilità sociale, dalle casse di [redacted] denaro contante per euro 141.641,86 di cui euro 114.517,86 costituenti ammanchi registrati contabilmente a "perdita" ed euro 27.124 girati fittiziamente ad "anticipi a fornitori";
- distraevano la somma complessiva di euro 38.869,18 relativa a fatture emesse da [redacted] nei confronti di [redacted] per prestazioni da "personal trainer" rese nel periodo 2012-2016 ad esclusivo beneficio dei coniugi [redacted] e [redacted] della moglie [redacted] senza alcuna valenza economica per la Società;
- tra il 2009 al 2016 distraevano la somma complessiva di euro 138.529,50 acquistando oggetti in argento e oro (penne e orologi di pregio e accessori, borse e capi d'abbigliamento) privi di valenza economica per la Società, di fatto destinati a finalità estranee all'attività sociale poiché non rivenduti da [redacted] o altrimenti da essa utilizzati e non rinvenuti nei locali della società;

- distraevano la somma di euro 13.003,69 mediante artifici contabili consistiti nell'estinguere arbitrariamente il residuo credito della fallita derivante da prestiti concessi nel 1999 ai soci per euro 172.390,12 - riportati in contabilità tra i "crediti" fino al 2011 - rimborsati per il minore importo di euro 159.386,43;

- distraevano tra il 2003 al 2011 la somma complessiva di euro 2.968.405 a titolo di compensi per l'amministratore unico erogati senza valide motivazioni economiche ovvero contrariamente ai principi di ragionevolezza, correlazione alle performance ed al patrimonio sociale e adeguatezza riferita all'attività effettivamente svolta in favore della società, aumentando arbitrariamente tali compensi nei periodi di maggiore disponibilità finanziaria nelle casse sociali rivenienti dall'incasso dei tributi;

- distraevano la somma complessiva di euro 67.636,40 relativa al fondo TFM - Trattamento di Fine Rapporto a favore di Cassani Diego - mai deliberato dall'assemblea. Tale somma confluiva nella disponibilità dello stesso mediante versamenti diretti e utilità:

versamento mediante assegno bancario n. 643 tratto su conto corrente BPM di euro 7.500 in data 11/8/2009 - causale di registrazione [REDACTED]; bonifico di euro 50.000 - causale pag. integ. Pol. Vita UNIQA in data 28/12/2011; euro 10.136,40 per l'acquisto di prodotti finanziari da Clerical Medical nel bilancio 2011, iscrivevano in contropartita del fondo TFM ricavi inesistenti per euro 250.000.

2) sottraevano o distruggevano in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili ovvero li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale o del movimento degli affari anche mediante le modalità indicate al capo b) e al punto 1) che precedono, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;

3) cagionavano il fallimento della società, per effetto delle ripetute operazioni dolose meglio descritte nei capi a), b), e nei punti 1) e 2) che precedono, nonché proseguendo l'attività sociale senza assumere i necessari provvedimenti nonostante la società presentasse evidenti tensioni finanziarie non debitamente evidenziate nei bilanci almeno dall'annualità 2012 e sicuramente esponendo nel bilancio al 31.12.2015 fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, segnatamente indicando nel conto economico utili inesistenti per € 25.248 algebricamente

determinati dalla preordinata definizione della posta "variazione dei lavori in corso su ordinazione" in euro 3 milioni.

██████████
 e) responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 24, 25 D. L.vo n. 231/01 in relazione ai delitti descritto sub b) qui da intendersi integralmente riportato, commesso da ██████████ quale persona in posizione apicale, per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di ██████████.

In Milano dal 2014 fino al 8/2/2018 data in cui viene dichiarato lo stato d'insolvenza.

Con l'aggravante di aver conseguito un profitto di rilevante entità.

§§§§§

INDICE:

2. La sentenza impugnata	8
2.1 Il "metodo ██████████" e la malagestione della ██████████	11
2.2. L'illecito amministrativo di cui al capo E) dell'imputazione	17
2.3. I reati di bancarotta di cui al capo C) dell'imputazione	18
2.3.1. Le distrazioni	18
2.3.1.1. I rapporti con ██████████	18
2.3.1.2. I prestiti della società ██████████ ai soci	23
2.3.1.3. I compensi dell'amministratore di ██████████	24
2.3.1.4. Il trattamento di fine mandato dell'Amministratore unico	25
2.3.1.5. Gli ammacchi di contanti	26
2.3.1.6. Le spese personali addebitate alla società	33
2.3.1.7. Acquisto e sparizione di beni estranei all'attività	34
2.3.2. Le altre condotte di bancarotta	35
2.4. Le valutazioni complessive del G.U.P. Tribunale	37
2.4.1. Inadeguatezza del sistema di controllo interno	376
2.4.2. La tipologia di controllo da effettuare sulle schede contabili	38
2.4.3. L'opinione della giurisprudenza di legittimità sul tema	39
2.4.4. L'applicazione alla fattispecie concreta	40
3. L'appello degli imputati ██████████	43

3.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato	44
3.1.1. I rapporti con la società	44
3.1.2. I prestiti della società ai soci	45
3.1.3. I compensi dell'amministratore	455
3.1.4. Il TFM dell'amministratore unico	46
3.1.5. Gli ammacchi di contanti	46
3.1.6. Le spese personali addebitate alla società	47
3.1.7. Acquisto e sparizione di beni estranei all'attività	47
3.1.8. La falsità della voce rimanenze	47
3.2. Mancanza di qualsiasi partecipazione dolosa, neppure eventuale	49
3.3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti	49
4. I motivi aggiunti presentati dagli imputati	49
4.1. Insussistenza del nesso causale ai sensi dell'art. 40 c.p.	50
4.2. Omessa applicazione dell'art. 48 c.p.	51
4.3. Assenza di dolo	52
4.4. Carenza di motivazione	53
5. L'appello di	532
5.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato	53
5.2. Mancanza di qualsiasi partecipazione dolosa, neppure eventuale	54
5.3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura non prevalente alle contestate aggravanti	54
6. L'appello del responsabile amministrativo Fallimento	54
6.1. L'incompatibilità della responsabilità da illecito ex d.lgs. 231/2001 con la dichiarazione di fallimento della società imputata	54
6.2. L'insussistenza della responsabilità per carenza di interesse o vantaggio	55
7. L'appello della parte civile Fallimento	56
7.1 Mancata condanna a carico degli imputati del risarcimento del danno in favore di	56
7.2 revoca della costituzione di parte civile	56
8. Memorie sull'appello della parte civile Fallimento	57

8.1. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato	57
8.2. Insussistenza di obblighi di solidarietà tra amministratori e componenti del Collegio Sindacale.....	57
8.3. Insussistenza in concreto di responsabilità da parte del Collegio Sindacale.....	57
8.4. Impossibilità di quantificare il risarcimento del danno.....	57
9. La decisione della Corte.....	58
9.1 sull'appello degli imputati.....	58
9.2 sull'appello del responsabile amministrativo.....	72

2. La sentenza impugnata

Il G.U.P. del Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, con sentenza emessa il 13.11.2020 ha dichiarato [REDACTED] e [REDACTED], responsabili del reato loro ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li ha condannati alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno (pena sospesa) nonché al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 216 LF. ha applicato agli imputati la pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale per anni 5 e li ha dichiarati incapaci per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi società.

Ai sensi dell'art. 29 c.p.p. ha applicato agli imputati la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ai sensi dell'art. 24 della l. 231 del 2001 ha dichiarato la società [REDACTED] srl responsabile del reato ascritto, e ha applicato alla stessa la sanzione pecuniaria finale di 400 quote per € 1.000,00 ciascuna, per un totale di 400.000,00, nonché la confisca del profitto, indicato in € 1.561.910,80; ha applicato alla [REDACTED] la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi servizio, del divieto di pubblicizzare beni o servizi per anni 2.

Ha condannato [REDACTED] a risarcire il danno morale in via solidale tra loro alla parte civile Comune di [REDACTED] che ha

liquidato in via equitativa in euro 25.000,00 nonché a risarcire il danno alla parte civile [redacted] rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione;

Ha condannato gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili liquidate per la [redacted] in complessivi Euro 5490,00 oltre il 15% per spese, oltre ad IVA e CPA nelle misure di legge; per il Comune di Pompiano in complessivi Euro 3870,00 oltre il 15% per spese, oltre ad IVA e CPA nelle misure di legge.

Il G.U.P. del Tribunale ha ricostruito la vicenda alla luce degli atti contenuti nel fascicolo del PM, in particolare gli atti di perquisizione informatici, le intercettazioni, le annotazioni di P.G. del 8.07.2016, 16.11.2016, 13.12.2016, 23.09.2016, 12.04.2017, le sommarie informazioni di Favia e la relazione del Consulente Silviotti.

2.1 Il "[redacted]" e la malagestione della [redacted]

Il Giudice di primo grado ha osservato che il procedimento era stato originato in seguito ad indagini nate da una comunicazione anonima di diverse irregolarità compiute dalla [redacted], società di riscossione dei tributi locali di circa 900 Comuni¹, con sede legale a Milano, iscritta all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione, liquidazione e accertamento dei Tributi e delle Entrate delle Province e dei Comuni e, dal 2013, anche quale Agenzia di Recupero Crediti.

Come emerge dalla sentenza impugnata, detta società, costituita il 4.04.1984, era stata gestita dal 6.11.2000 al 27.06.2014 dall'Amministratore Unico [redacted] mentre, in precedenza, l'incarico era stato rivestito da [redacted] che, invece, dal 21.12.2001, aveva assunto la presidenza del Collegio Sindacale, composto altresì da [redacted] (Presidente del Collegio dal 24.03.1999 al 20.12.2001 e poi Sindaco effettivo) e [redacted] (Sindaco effettivo dal 24.03.1999).

Il primo giudice ha messo in evidenza che tra gli anni 2014 e 2015 la società aveva visto una mutazione del proprio organo gestorio: si era infatti passati, il 27.06.2014, da un Amministratore Unico ad un consiglio di amministrazione composto da [redacted]

¹ Nello specifico gestiva delle filiere dei c.d. tributi minori quali: imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) e occupazione suolo ed aree (OSAP).

(Presidente, ex AU) [REDACTED] (AD) [REDACTED] (moglie di [REDACTED] tuttavia, tale assetto veniva nuovamente modificato il 12.04.2015; [REDACTED] ritornava a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico a causa "dei pessimi risultati operativi e gestionali raggiunti"² nella fase precedente; il 01.06.2015 veniva inoltre nominato direttore operativo [REDACTED] incarico che, già nel 2016, era revocato poiché non era stato in grado di raggiungere il benché minimo obiettivo.

Il G.U.P. ha messo in luce che in data 29.12.2014 era stata costituita la ASET ENTRATE s.r.l. attraverso conferimenti provenienti dalla ASET HOLDING S.p.A., società a capitale pubblico, e dalla DUOMO GPA, società di riscossione di entrata tributarie e patrimoniali per il Comune di Fano (PU) ed altri enti locali: il consiglio di amministrazione di tale società era presieduto da [REDACTED] il quale si dimetteva il 18.05.2015 ed in tale ruolo subentrava [REDACTED] (4.05.2016) sostituito da [REDACTED]

Il primo Giudice ha evidenziato che in tali anni si assisteva a continue modifiche nell'assetto della società, non solo da un punto di vista apicale, chiaro indice di anomalie nella gestione³: difatti, nonostante i bilanci degli ultimi tre anni fossero positivi⁴, sussisteva una significativa esposizione della [REDACTED] verso le banche⁵ che l'aveva portata a sottoscrivere forme di finanziamento eccessivamente onerose, chiaro indizio di inefficienze finanziarie sia quantitative che qualitative.

Secondo il primo Giudice, questa superficialità della gestione emergeva anche dalla sostanziale confusione delle entrate e delle uscite: le somme riscosse finivano in un unico "calderone" senza essere computate ai rispettivi Enti creditori; tali somme venivano poi distribuite, secondo le necessità, ai Comuni, ai conti correnti della [REDACTED] venivano destinate a pagare fornitori, dipendenti, tasse, contributi ed imposte societarie.

² Frase riportata nella Relazione del bilancio di Gestione a corredo del Bilancio 2015 dove emergeva che tale situazione era stata riscontrata da una società di Audit.

³ Nelle Relazioni sulla Gestione a corredo dei bilanci degli esercizi riferiti agli anni 2014 e seguenti, era stato sottolineato che la contrazione degli utili era anche dovuta agli effetti negativi della crisi economica, fatto che avrebbe spinto i contribuenti a non ottemperare ai propri debiti tributari.

⁴ Dati emergenti dalla banca dati TELEMACO: anno 2013: ricavi euro 14.410.657, utile euro 16.030; anno 2014: ricavi euro 14.677.829, utile 24.031; anno 2015 ricavi euro 12.830.436, utile euro 25.248.

⁵ Anno 2013 complessivi euro 6.445.173; anno 2014 euro 6.440.763; anno 2015 euro 6.279.952.

Il G.U.P. ha messo in evidenza come tale mancanza di precisione agevolasse il "sistema ██████████", il quale consentiva di minimizzare le *rendicontazioni* dei tributi riscossi per i Comuni con contratto "ad aggio"⁷ e, parallelamente, aumentare le *rendicontazioni* dei tributi riscossi per i Comuni con contratto a "canone fisso"⁸.

Come accertato nella sentenza impugnata, tale "bilanciamento" veniva attuato attraverso l'applicazione di un algoritmo, direttamente gestito da ██████████ al sistema PARSEC, software con il quale poteva essere controllata la riscossione dei tributi minori di ogni ente comunale, consentendo una gestione unitaria delle entrate; tale algoritmo veniva utilizzato anche sul software adottato dalla società dal 2017 in poi⁹, provocando in questo modo l'aleatorietà dei dati contabili inseriti nei sistemi informatici della società per una forzata corrispondenza delle rendicontazioni dei tributi riscossi e non versati con la contabilità societaria, a tal punto che ██████████ ammetteva che "va ricreata ex novo"¹⁰.

Come asserito dal primo Giudice, detto sistema veniva anche confermato da riscontri documentali: in particolare grazie all'utilizzo di un comando di ripristino, era stato possibile ricostruire per intero il flusso degli incassi manipolati nel 2012; per il 2013, il medesimo risultato è stato ottenuto grazie all'acquisizione dei backup del database Dgpa 13bkp, ancora immutato, perché salvato prima della chiusura dell'esercizio¹¹.

Il G.U.P. ha evidenziato che dalle intercettazioni emergeva chiaramente l'operatività di tale sistema, così come la gestione caotica e approssimativa della società; dalle

⁶ Detto termine veniva utilizzato in un'intercettazione di ██████████ dipendente della sede di Fano. Prg. 3861 del 09.02.2017 delle ore 19:59:08.

⁷ I contratti "ad aggio" prevedono che l'Ente riscossore si impegni a versare all'Ente comunale quanto riscosso (a cadenza trimestrale) sulla base di "banche dati" di contribuenti fornite dal Comune stesso, al netto di una percentuale da riconoscere per l'esercizio dell'attività di riscossione (il cd. aggio). Detta percentuale viene pattuita commercialmente ed è chiaramente influenzata dal volume riscosso. Tale tipo di contratto può essere "ad aggio semplice" oppure "ad aggio con un minimo garantito", nel primo caso, vi è la sola applicazione della percentuale al riscosso, mentre nel secondo caso, il Comune si assicura, a prescindere dal volume riscosso che vi sia un minimo riversamento dei tributi riscossi a favore delle casse comunali.

⁸ Nei contratti a "canone fisso" il Comune limita le proprie richieste ad un importo fisso, pattuito commercialmente, che non è in alcun modo influenzato dal volume riscosso. Anche in tal caso la liquidazione è solitamente trimestrale.

⁹ La società subentrata al sistema ██████████ era denominata ██████████. Si veda la conversazione prg. 6192 del 21.02.2017 delle ore 16:17:25 intercorrente tra ██████████ e ██████████.

¹⁰ Si veda l'intercettazione prg. 13809 del 04.04.2017 delle ore 18:12:41 intercorse tra ██████████ e ██████████.

¹¹ Per chiarimenti sul punto si vedano le sit d. ██████████ del 12.06.2017.

conversazioni emergeva chiaramente che i dipendenti erano a conoscenza delle importanti inadempienze commesse dalla gestione della società, nell'esecuzione dei contratti di servizio di riscossione dei tributi, presso i diversi Comuni, con anche riferimenti alle probabili ripercussioni di natura penale¹²: il dipendente Servidio affermava di aver rappresentato più volte, anche a [redacted], la gravità dei comportamenti messi in atto dall'organo gestorio della società, e la loro rilevanza in sede penale, fornendo puntuale documentazione a sostegno di detta dichiarazione (si vedano all. 8, 8/1, 8/2, 8/3).

Il primo Giudice ha asserito che tali ipotesi erano confermate dalle azioni giudiziarie, intraprese dai diversi Comuni a partire dal 2017, come ad esempio l'ingiunzione di pagamento presentata dal Comune di Vallefoglia¹³, o quella presentata dal Comune di Casatenovo¹⁴, nel gennaio 2017. Allo stesso modo i Comuni di Renate (MB), Garlasco (PV) e None (TO) presentavano altrettante ingiunzioni di pagamento¹⁵; dalla consultazione della banca dati SERPICO emergeva che anche i Comuni di Viganò e San Secondo di Pinerolo avevano attivato un procedimento di ingiunzione avverso la [redacted].

Il primo Giudice ha segnalato anche un'intercettazione risalente al gennaio 2017 tra [redacted] e [redacted] (dirigente dell'Ufficio Servizi Finanziari e Opere Pubbliche del Comune di Bagni di Lucca), in cui quest'ultima lamentava il mancato versamento, da più di un anno, dei tributi riscossi in favore dell'ente pubblico, accusando l'amministratore di Duomo di "distrazione di fondi pubblici", pretendendo il versamento immediato delle somme dovute.

¹² Si vedano l'escussione a sommarie informazioni di [redacted] "responsabile dei Tributi Minori ICP DPA" e di [redacted] ex "coordinatore dei dipendenti", così come l'intercettazione prg. 6825 del 07.03.2017 delle ore 20:23:07 intercorsa tra [redacted] il corso della quale emerge che [redacted] starebbero prendendo tempo ricorrendo ad artifici di ogni sorta e mezzi illeciti vari. Avevano infatti ordinato alle [redacted] di disporre bonifici finti "per cercare di tirare ancora avanti".

¹³ Questo dato era emerso dal sequestro operato in data 16.03.2017 presso la sede legale della Duomo GPA dove era stata ritrovata una mail in cui la dipendente [redacted] comunicava a [redacted] l'inoltro da parte del Comune di Vallefoglia di un'ingiunzione di pagamento.

¹⁴ Si veda l'intercettazione n. 3143 del 27.01.2017 delle ore 11:24:58 intercorsa tra [redacted].

¹⁵ Si vedano le intercettazioni prg. 4837 del 6.02.2017 delle ore 17:04:57; prg. 4867 del 6.02.2017 delle ore 17:56:24; prg. 6416 del 16.02.2017 delle ore 16:24:57.

Come si evince dalla sentenza impugnata, diversi Comuni marchigiani erano intenzionati a consorzarsi, per tutelare i propri interessi nei confronti della mancata corresponsione di tributi riscossi da parte della Duomo (si veda intercettazione tra [redacted] dirigente del consorzio C.N.A. servizi di Como e un tale [redacted]), dalla documentazione sequestrata presso la società era stata ritrovata anche un consistente quantità di documentazione inerente alle segnalazioni inviate dai Comuni alla Duomo e, per conoscenza, al MEF, nelle quali venivano sottolineate le irregolarità nella gestione delle entrate locali (si veda all. 3, 3/1, 3/2,...).

Il G.U.P. ha segnalato altresì una conversazione intercorsa tra [redacted] del 6.04.2017¹⁷ da cui emergeva che l'ammontare del debito della Duomo, nei confronti degli Enti Comunali, non era noto nemmeno alla stessa società, che per questo iniziava a richiedere un'autocertificazione del dovuto ai singoli Comuni, richiesta che si era rivelata controproducente, poiché gli enti cominciarono a domandarsi il motivo della stessa, rivolgendosi poi al MEF e alla Corte dei Conti.

Allo stesso tempo, l'amministrazione della società cercava di garantirsi la possibilità di partecipare ai bandi di gara (aggravando così il dissesto già presente).

Il G.U.P. ha messo in luce che nel corso delle operazioni di acquisizione documentale presso lo Studio Associato [redacted] Associati gli inquirenti avevano ritrovato un prospetto, registrato nel 2013 ed aggiornato al 11.01.2017 (si veda allegato n. 4), riportante l'elenco dei Comuni clienti della DUOMO GPA, in relazione ai quali venivano indicati i rispettivi "totali da versare", i relativi scomputi dei "totali versati", nonché il "residuo" ancora da corrispondere ai Comuni, pari a € 8.236.812,39; da un ulteriore file rinvenuto ed aggiornato al 09.03.2017 emergeva che la DUOMO dal 2013 aveva perso la gestione di 179, rispetto ad un totale gestito di 881; in merito a detto aspetto la conversazione telefonica intercorsa tra Braganti e Poggio¹⁸ prefigurava la possibilità di

¹⁶ prg. 1542 del 26.01.2017 delle ore 18:09:22.

¹⁷ Prg. 17100 del 6.04.2017 delle ore 19:24:50.

¹⁸ Conversazione prg. 5563 del 10.02.2017 ore 20:19:50.

trattenere nelle casse della società pagamenti ricevuti dai cosiddetti "Comuni Persi", omettendone la rendicontazione per € 1,2 milioni¹⁹.

Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, i dati disponibili relativi alla tipologia di incassi in esame erano stati rilevati dal server aziendale, acquisito nel corso della perquisizione della concessionaria milanese, effettuata in data 16.03.2017; il successivo lavoro di analisi aveva permesso di elaborare le tabelle Excel di cui all'Allegato nr. 33, grazie a dati rilevabili dal database ELEGEN, ove, per ciascuno dei Comuni rientranti nella specifica casistica, erano stati evidenziati oltre alle informazioni relative alla scadenza dei rispettivi contratti gli importi dei mancati riversamenti suddivisi per annualità (quelle comprese tra il 2012 e il 2015).

Il primo Giudice ha poi sottolineato che l'opaca gestione della società traspariva anche dalla gestione dei cd. "grandi utenti" ovvero marchi presenti in tutto il territorio nazionale (es. RCS, Sammontana, Nestlé, Giro d'Italia): questi versavano particolari tributi ai Comuni, in occasione di particolari eventi promozionali; quindi, occasioni particolari per cui l'ammontare del tributo non era stabilito dal Comune una volta per tutte, ma veniva direttamente stabilito da [redacted] con la controparte, senza la partecipazione di rappresentanti comunali; tuttavia, tali cifre non venivano direttamente registrate su PARSEC, ma venivano accantonate su disposizione di [redacted] solamente l'anno successivo allo scadere del IV trimestre, [redacted] chiedeva le fotocopie dei pagamenti e quindi suddivideva gli importi su vari Comuni a prescindere che fossero stati interessati dall'evento o meno ma sulla base dei seguenti criteri d'interesse esclusivo della Duomo: 1) aumentare il riscosso sui contratti a canone fisso; 2) diminuire al massimo il riscosso rispetto ai contratti ad aggio²⁰.

Il G.U.P. ha osservato che la gravità dell'esposizione debitoria della [redacted] era evidente a tal punto, che la società stessa aveva sottoscritto con i Comuni creditori una serie di piani di rientro²¹, ma tuttavia, secondo i dipendenti della stessa, scadendo il 31.12.2017, sarebbero stati difficilmente onorati dalla società²², tanto che la stessa sarebbe

¹⁹ Si veda pag. 5563 del 10.02.2017 delle ore 20:19:50 intercorsa tra Braganti e Poggio.

²⁰ Dichiarazioni rese dalla teste Fava in data 27.03.2017.

²¹ Per il dettaglio dei diversi concordati si veda l'allegato nr. 6 annot. 12.4.2017.

²² Si veda la conversazione pag. 753 del 16.01.2017 delle ore 19:14:51 intercorsa tra Falco Giovanni e Pascali Lorenzo

ricorsa a polizze fidejussorie irregolari, come quelle emesse da una banca cinese ("che non si sa neanche se esiste")²³ ed una Compagnia di diritto bulgaro²⁴; quest'ultima, denominata [REDACTED] era stata ritenuta non idonea sia dal Comune di Viganò, che da quello di Campoformido e l'Autorità di vigilanza bulgara aveva rinvenuto in detta compagnia assicurativa un deficit patrimoniale, tanto da richiedere alla stessa opportune misure di risanamento (si veda allegato nr. 41 ann. conclusiva e all. nr. 42).

2.2. L'illecito amministrativo di cui al capo E) dell'imputazione

Il G.U.P., sulla base di quanto emerso dagli atti, ha ritenuto provato il reato presupposto, contestato al capo b) dell'imputazione, in base al quale la società DUOMO è tenuta a rispondere ai sensi della legge 231 del 2001.

A causa degli artifici posti in essere dagli amministratori della società, tali da alterare sia la documentazione sociale che quella bancaria e finanziaria, il primo Giudice ha affermato che gli Enti pubblici erano tratti in inganno, consentendo a DUOMO non solo di ottenere un maggior profitto, rispetto a quello previsto dai contratti conclusi, ma anche di creare una falsa documentazione, finalizzata alla conclusione di ulteriori contratti con altri Enti pubblici, tratti in inganno sulla stabilità e affidabilità societaria²⁵.

Il G.U.P. ha osservato che il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall'art. 6 d.lgs. 231 del 2001 era chiaramente inadeguato a produrre e arginare il rischio del reato poi effettivamente concretizzatosi: tutte le ipotesi di possibili reati previste, riguardavano delitti contro la P.A., compiuti attraverso accordi illeciti tra i dipendenti e gli enti pubblici, mancando totalmente il riferimento a condotte come quelle poi effettivamente poste in essere, tra l'altro, attraverso modalità reiterate e macroscopiche.

²³ Intercettazione prg. 6939 del 16.03.2017 delle ore 15:50:31 tra [REDACTED] e [REDACTED]. Si vedano anche le telefonate intercettate, prg. 3326 del 31.01.2017 delle ore 20:37:02 tra [REDACTED] e [REDACTED] e prg. 9467 del 17.03.2017 delle ore 18:39:24 tra [REDACTED].

²⁴ La bozza di detta polizza è stata rinvenuta presso l'abitazione di [REDACTED] seguito del sequestro 16.03.2017.

²⁵ Era infatti presente presso il Comune di Casatenovo un attestato di buona gestione, al fine della dimostrazione di affidabilità e solvibilità dell'impresa nonché la solidità economico-finanziaria della stessa rilasciata in data 4.08.2014 da Banco BPM, si veda all. 33

Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare il caso ThyssenKrupp²⁶, il G.U.P. ha ritenuto pacifica l'integrazione del dolo in capo all'organo gestorio che, mediante il "sistema [redacted]", aveva alterato i dati contabili, confermando così la sussistenza dell'interesse *ex ante* e, al contempo, l'ottenimento di un vero e proprio vantaggio, garantendo maggiori introiti e l'aggiudicazione di nuovi contratti.

Per di più detti raggiri avevano consentito non solo un maggiore lucro, del tutto illecito, ma anche la disponibilità di somme nell'interesse della società per pagare tributi, dipendenti e quanto necessario alla prosecuzione dell'attività della DUOMO GPA e quindi a vantaggio della stessa società.

Infine, il primo Giudice ha ritenuto irrilevante che le condotte messe in atto dall'amministrazione avessero anche concorso a causare il fallimento della società (si veda il capo C) dell'imputazione): detto fatto non rilevava ai fini della valutazione del reale vantaggio ottenuto dalla società.

2.3. I reati di bancarotta di cui al capo C) dell'imputazione

Il G.U.P., prima di valutare la penale responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale, per mancanza di adeguato controllo sulle condotte commesse dagli amministratori, ha messo in luce nel dettaglio le diverse condotte di bancarotta.

2.3.1. Le distrazioni

2.3.1.1. I rapporti con [redacted]

Secondo il Giudice di I grado, la [redacted] società costituita in data 23.09.2004 e cancellata dal registro delle imprese in data 13.01.2012, svolgeva come attività prevalente l'elaborazione dei dati, aveva come unico cliente proprio la DUOMO, i soci erano gli stessi della DUOMO e l'Amministratore Unico fino al 2010 era [redacted] moglie di [redacted] [redacted] inoltre, tra il 2005 e il 2011 la [redacted] aveva emesso fatture nei confronti della DUOMO per un valore di € 2.256.190,67 oltre IVA.

²⁶ "In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito" (Cass., n. 38343 del 2014).

Secondo il G.U.P., dagli accertamenti effettuati, emergeva chiaramente che i rapporti tra DUOMO e [REDACTED] tra il 2004 e il 2011 erano solamente formali, privi di una reale giustificazione economica, tanto che [REDACTED] s.r.l. sembrava emettere fatture secondo le proprie necessità, intascando cospicui anticipi da DUOMO, che pagava con disposizioni sottoscritte anche da [REDACTED], priva di procure formalizzate e in evidente conflitto di interessi.

Il primo Giudice indicava, a supporto della ricostruzione dei fatti, i seguenti indici: non era stata rinvenuta alcuna documentazione a supporto delle attività descritte nelle fatture emesse da [REDACTED]. L'unico contratto rinvenuto tra le parti era quello sottoscritto nel gennaio 2008 per l'affissione di manifesti (tra l'altro, ampiamente disatteso); non vi era nessuna corrispondenza o reportistica tra le due società nel periodo indicato, dato inusuale vista la natura e l'entità delle prestazioni; la struttura organizzativa, le competenze tecniche e professionali della [REDACTED] erano insufficienti ad effettuare i lavori descritti nelle fatture, tanto che la gestione del personale addetto alle affissioni risultava condotta dalla stessa Duomo: i collaboratori, nelle loro testimonianze, dichiaravano infatti di non aver mai conosciuto l'Amministratrice Unica della società, [REDACTED] e di aver lavorato per la DUOMO, mai con [REDACTED].

Il G.U.P. ha messo in luce che dall'analisi del registro IVA acquisito di DUOMO, emergeva l'omessa registrazione nella contabilità di quest'ultima di fatture emesse da [REDACTED] tra il 2007 e il 2009, per complessivi € 280.050: in particolare, a volte, la DUOMO registrava le fatture emesse da [REDACTED] con ritardi considerevoli, anche in anni successivi a cui, tuttavia, non corrispondeva un altrettanto ritardo nei pagamenti, che avvenivano mensilmente.

In ultimo, il G.U.P. ha segnalato che, nella contabilità di [REDACTED] i rapporti finanziari con la DUOMO chiudevano a zero nel 2011, in quanto il credito vantato da Duomo di € 2.225,24 risultava rimborsato in contanti da [REDACTED] (con prelevamento di identico ammontare dalla cassa sociale in data 30.09.2011); tuttavia, tale rimborso non risultava nella contabilità della Duomo, che chiudeva il 2011 con un saldo a credito nei confronti di [REDACTED] per € 67.235,24, credito che era mantenuto tale nella contabilità e nei bilanci di DUOMO fino al 2016,

sebbene la società [redacted] fosse già inesistente dal 2012 e, quindi, tale credito risultava inesigibile, e poi integralmente girato a perdita con registrazione in data 30.12.2016.

Il G.U.P., per tali ragioni, ha ritenuto questa società il "bancomat" dell'Amministratrice Unica [redacted]; infatti, le risorse finanziarie in uscita da [redacted] risultano per complessivi € 1.543.054,02 a beneficio della famiglia [redacted] ed entità ad essa riconducibili.

Secondo quanto eccepito dalla difesa e riportato nella sentenza impugnata, il Collegio sindacale non avrebbe potuto né svolgere indagini o accessi presso la [redacted] né interrogare persone per acquisire informazioni, tutte attività esercitate dagli inquirenti e su cui il consulente ha poi costruito le proprie conclusioni; i sindaci, avevano solamente il dovere di effettuare controlli a campione sui documenti della società; le fatture di [redacted] non presentavano alcuna criticità, e i pagamenti erano regolari; le fatture e le conseguenti somme oggetto del rapporto [redacted] Duomo, costituivano solamente una parte marginale dell'attività della DUOMO GPA.

Il G.U.P. ha evidenziato che, in una realtà quale quella della DUOMO, il controllo a campione risultava del tutto ingiustificabile sin dal principio: in particolare, il controllo, al di là delle fatture, doveva concentrarsi sui contratti conclusi tra le due società, e l'unico contratto presente, quello del 2008, già dalla propria formulazione, presentava evidenti e macroscopiche lacune, che avrebbero dovuto far sorgere quanto meno dei dubbi in capo al Collegio Sindacale; inoltre, erano presenti sistematiche e macroscopiche violazioni di detto accordo: a) gli importi fatturati annualmente tra le due società per il servizio di affissione erano molto superiori rispetto a quelli previsti contrattualmente; b) venivano versati dalla Duomo cospicui acconti mensili a [redacted] non previsti dal contratto; c) [redacted] vendeva a Duomo articoli promozionali, con maggiorazioni prive di ogni logica economica; d) i contratti di lavoro di collaboratori storicamente in rapporti con la Duomo venivano intestati a [redacted], senza alcuna logica economica; e) erano stipulati contratti di forma e tipologia diversi, con collaboratori che fornivano le medesime prestazioni (i contratti stipulati da [redacted] ricalcavano quelli sottoscritti dalla Duomo, con gli stessi collaboratori

per annualità diverse); f) erano riconosciuti ai collaboratori compensi diversi da quelli previsti nei contratti di lavoro da loro sottoscritti.

Il primo Giudice ha aggiunto che la gestione dei collaboratori era diretta dalle due società: i contratti erano sottoscritti da [REDACTED] la gestione era affidata alla Duomo, una minima parte dei compensi era pagata da [REDACTED] e per il resto interveniva la Duomo, i contributi venivano pagati da [REDACTED] e le ritenute fiscali da entrambe le società.

Per tali motivi, il G.U.P. ha messo in luce che i sindaci avrebbero dovuto procedere attraverso una verifica sistematica, tramite procedure di validità (si vedano i principi di revisione 400 e 530) su tutti i conti patrimoniali ed economici, tale da accertare sia la correttezza delle registrazioni, che l'esistenza delle relative operazioni.

In relazione alla scarsa incidenza delle fatture e delle somme intercorse tra le due società, il G.U.P. ha evidenziato che non era stato possibile stabilire con certezza l'incidenza di detti costi tra il 2005 ed il 2010, poiché, tra il 2007 e il 2009 alcune fatture emesse da [REDACTED] non risultavano dal registro Iva acquisti della Duomo e, prima del 2010, non si disponeva delle schede contabili della Duomo, quindi non era possibile stabilire i conti di imputazione delle prestazioni effettuate dalla [REDACTED] per la stessa società.

In ogni caso, il G.U.P. ha rilevato che dall'esame del registro Iva acquisti di Duomo tra il 2005 e il 2009 emergeva che le fatture emesse da [REDACTED] erano quelle di importo più elevato e "rotondo", per questo, anche in ipotesi di controllo attraverso campionamento, i sindaci non avrebbero potuto prescindere dalla selezione di almeno una di dette fatture; inoltre, la verifica di una sola fattura, avrebbe fatto emergere la totale incongruenza dei costi e della documentazione di supporto, relativa al rapporto tra le due società.

In merito alle operazioni messe in atto tra parti correlate, il Giudice di primo grado ha evidenziato che secondo i principi di revisione emanati al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti²⁷, le operazioni dovevano essere attentamente valutate dal revisore; inoltre, con l'entrata in vigore della modifica dell'art. 2427 c.c.²⁸, ovvero dall'esercizio 2009, diveniva obbligatoria l'informativa in nota integrativa, in merito alle operazioni con parti

²⁷ Documento n. 4 del marzo 1978 e documento n. 12 del marzo 1979.

²⁸ Veniva introdotto l'art. 22-bis dal d.lgs. 173/08.

correlate non concluse a normali condizioni di mercato; tuttavia, nelle note ai bilanci del triennio 2009-2011 era, con la medesima formula, sottolineata la presenza di operazioni con parti correlate, ma avvenute a condizioni di mercato (si veda allegato 125), e non venivano in alcun modo riscontrate le scorrette operazioni messe in atto dall'organo gestorio (si veda allegato 126).

Il G.U.P. ha quindi evidenziato che, pur essendo informati delle operazioni tra Duomo e [REDACTED] i sindaci non rilevavano alcun elemento, tale da compromettere la corretta attività aziendale, in particolare alcun "potenziale conflitto di interessi".

Il Giudice ha inoltre messo in luce che, a prescindere dalla correlazione delle due società, nell'esercizio 2010 i sindaci non potevano esimersi dalla selezione di fatture di [REDACTED] poiché dette fatture, per complessivi € 455.480,00 risultavano registrate nel conto 5/5/16 "Oneri di marketing e consulenze grafic" (di complessivi € 656.280,00) perciò i relativi costi risultavano capitalizzati nel 2010 tra le attività di Duomo nelle immobilizzazioni immateriali, alla voce B17 "altre immobilizzazioni immateriali" come emerge dal commento in nota integrativa (si veda allegato 127); all'interno di detta voce (quindi tra le immobilizzazioni immateriali) i costi fatturati da [REDACTED] costituivano la componente più rilevante.

Dall'analisi di tali fatture era possibile ricavare che: 1) la maggior parte dei costi capitalizzati nel 2010, pari a € 320.000 su totali € 455.480, erano di competenza dell'esercizio 2009 e pertanto la loro imputazione nel 2010 risultava in aperta violazione dell'art. 2423-bis c.c.; 2) tali fatture nulla avevano a che vedere con il marketing e la consulenza grafica, riguardavano bensì prestazioni di affissione di manifesti, del tutto uguali a quelli che Duomo sosteneva direttamente ogni anno e "spesava" integralmente a conto economico tra i costi della produzione e, pertanto, non c'erano i presupposti per effettuare la capitalizzazione; 3) i pagamenti da parte di Duomo erano effettuati in misura superiore e con periodicità non compatibili a quanto contrattualmente previsto.

Il G.U.P. ha segnalato che, analogamente, nell'esercizio 2011, l'analisi delle fatture emesse da [REDACTED] e registrate da Duomo avrebbe facilmente evidenziato le medesime incongruenze, in particolare: 1) la totalità dei costi rivenienti dalle fatture emesse da

██████████ e imputati da Duomo nell'esercizio 2011 risultavano di competenza dell'esercizio 2010 e pertanto la loro iscrizione nel 2011 violava la disposizione dell'art. 2423-bis c.c.; 2) l'importo dei corrispettivi addebitati a ██████████ era sempre di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto; 3) i pagamenti da parte di Duomo erano effettuati in misura superiore e con periodicità non compatibili a quanto contrattualmente stabilito.

Il G.U.P. ha riferito che dette incongruenze potevano emergere chiaramente senza particolari approfondimenti solo verificando la documentazione presente presso Duomo, le causali indicate nelle fatture e le relative schede contabili di Duomo, nonché il contratto sottoscritto nel gennaio 2008.

Per queste ragioni, il Giudice ha ritenuto che, con la normale diligenza richiesta dall'incarico ricoperto, i sindaci avrebbero potuto e dovuto evidenziare e segnalare nei modi di legge le operazioni compiute a danno della ██████████.

2.3.1.2. I prestiti della società ██████████ ai soci

Secondo il G.U.P., dall'analisi delle schede contabili e delle relative registrazioni, in relazione al conto dedicato a rappresentare i prestiti concessi da ██████████ ai propri soci, erano emerse diverse eclatanti incongruenze ed irregolarità, sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo sostanziale: ad esempio, nel 2013, il credito verso soci di € 38.003,69 veniva sommato con altri crediti di diversa natura di totali € 12.660,67, fondendoli in un unico conto, nominato "Crediti vari v/terzi", con l'evidente intento di confondere crediti di diversa origine e natura, per evitare di esporre in bilancio i crediti verso soci, o comunque di farne perdere "le tracce"; tra il 2011 e il 2014 erano ripetutamente operati compensi di partite, tra crediti e debiti di diversa natura, vietati dall'art. 2423-bis c.p.

Secondo il primo Giudice, era verosimile che la società avesse concesso ai propri soci prestiti per complessivi € 172.390,12 ricevendo rimborsi per il minore importo di € 159.386,43, rimanendo creditrice per € 13.003,69: detto importo non risultava dalla contabilità sociale, per effetto di artifici contabili compiuti a beneficio dei soci, apparendo così una distrazione a danno di ██████████.

La difesa degli imputati aveva evidenziato che il Collegio Sindacale aveva positivamente valutato l'intento dei soci di rimborsare quanto ottenuto a titolo di finanziamento; inoltre,

detta somma, non sarebbe stata distratta, ma solo non restituita, a causa del sequestro della società nel 2017; infine, tale ammacco sarebbe stato verificabile solamente in sede di bilancio, il quale solo successivamente avrebbe dovuto essere presentato.

Il G.U.P. ha, in primo luogo, sottolineato che tale prestito risaliva al 1999 e, ciò che rendeva condivisibile l'opinione del consulente, era il fatto che la distrazione derivava proprio dalla cancellazione della posta dal bilancio, senza alcuna motivazione; anche in questo caso la responsabilità del Collegio Sindacale era stata ricollegata alla mancanza assoluta di controllo e di verifica su tale operazione fin dal suo inizio, e alle sue modalità alquanto dubbie.

2.3.1.3. I compensi dell'amministratore di [REDACTED]

Il G.U.P. ha affermato che, nel periodo dal 2011 al 2017, la DUOMO riconosceva al proprio amministratore [REDACTED] compensi per complessivi € 8.527.048,22; la misura di tali compensi, tuttavia, appariva del tutto slegata dall'andamento societario e dall'attività dell'amministratore, rispondendo invece ad una logica personalistica.

A tal proposito, secondo il G.U.P., gli emolumenti dell'amministratore, ai sensi dello statuto societario, potevano essere assegnati solamente dall'assemblea dei soci, in un tempo antecedente rispetto all'erogazione di tali somme; tuttavia, dall'analisi delle delibere assembleari, emergeva chiaramente come tali decisioni venissero prese in seguito all'erogazione del compenso per l'amministratore, al fine di far quadrare le voci di bilancio²⁹.

Inoltre, il primo Giudice ha segnalato che gli importi corrisposti a [REDACTED] e registrati nella contabilità, risultavano superiori a quelli deliberati dall'assemblea per il triennio 2006-2008³⁰.

Il G.U.P., riprendendo le conclusioni del consulente tecnico, ha ritenuto che i compensi riconosciuti all'Amministratore unico nel periodo dal 2003 al 2011 fossero in gran parte

²⁹ Ad esempio, dopo la chiusura dell'esercizio 2003 veniva deliberato a favore dell'amministratore un compenso di 400.008,00 euro. Tale aggiunta di soli euro 8,00 considerando la rilevante cifra complessiva dell'emolumento era destinata a quadrare il compenso già corrisposto nel corso dell'esercizio.

³⁰ L'assemblea per tutto il triennio aveva deliberato la misura del compenso in euro 825.000,00. In realtà, Cassani nel 2006 aveva ricevuto euro 832.730,00, nel 2007 euro 864.000,00 e nel 2008 euro 892.083,00.

incongrui, e privi di alcuna ragionevolezza, distraendo sostanzialmente un importo pari ad € 2.968.405,00.

La difesa aveva sottolineato che il Collegio sindacale non poteva certamente influenzare le decisioni di un'assemblea dei soci regolarmente svolta, anche in merito ai compensi degli amministratori: segnatamente, la buona fede degli imputati era deducibile dal fatto che il compenso dell'amministratore negli anni 2012-2015, fase in cui i ricavi erano stati i più alti, era diminuito, quindi adeguato all'attività svolta; infine, la differenza tra la percentuale del 4% indicata dal consulente, e quella effettivamente applicata, del 5,3%, non era poi così alta, oltre al fatto che il compenso degli amministratori dipendeva da diversi fattori, e non solo dal fatturato.

Il primo Giudice ha ribadito che le delibere assembleari erano per lo più successive all'erogazione dell'emolumento, ed emanate in conformità di quanto già deciso: da questo dato si evinceva chiaramente che, più che compensi basati su ponderate valutazioni, si trattava di prelievi, basati sulle necessità di [redacted] che questa anomala discrezionalità assembleare, proprio in virtù dei poteri spettanti al Collegio sindacale, si sarebbe dovuta e potuta segnalare.

2.3.1.4. Il trattamento di fine mandato dell'Amministratore unico

A seguito dell'esame della contabilità della [redacted], il primo Giudice ha evidenziato che all'amministratore unico era stato riconosciuto un trattamento di fine mandato (TFM) di importo crescente dal 2009 al 2014, senza, tuttavia, la presenza, in alcuna delle delibere assembleari, della decisione in cui veniva stabilita l'attribuzione di tale compenso: per questo tali somme sono del tutto illegittime.

Dall'analisi del conto dedicato al fondo TFM (18/1/5 "F.do TFM amministratori"), il G.U.P. ha messo in luce che la somma di € 272.500,00 era investita in due contratti, aventi ad oggetto prodotti finanziario-assicurativi con la [redacted], la quale aveva poi versato su detto conto € 262.363,60 a titolo di rimborso; una perdita di solo capitale pari ad € 10.136,40 a cui dovrebbero aggiungersi interessi figurativi non percepiti dal 2009 al 2015. Inoltre, una parte di TFM veniva direttamente versata a favore di [redacted] per la cifra di €

7.500,00, mentre altri € 50.000,00 venivano destinati al pagamento del premio unico relativo alla polizza vita Uniqua, di cui non si è ritrovata alcuna documentazione.

Secondo il Giudice, dette cifre costituivano prelievi diretti dalle casse societarie, del tutto illegittimi e privi di giustificazione, che, unite alla perdita causata alla società in relazione all'investimento Clerical Medical, avevano costituito distrazioni a danno della Duomo per € 67.636,40.

In ultimo, sempre in relazione al conto TFM, la società risultava aver tenuto una contabilità irregolare ed inattendibile: erano stati iscritti ricavi inesistenti per € 250.000,00 nella contabilità e nel bilancio 2011³¹.

La difesa sottolineava la legittimità dell'investimento del TFM in prodotti finanziari, difatti la somma di € 262.363,00 veniva restituita proprio alla ██████████, una decisione di investimento sulla quale i sindaci non potevano interloquire; inoltre, anche se non era presente una delibera al riguardo, detta operazione, che compariva nelle note integrative dei bilanci di vari anni, era di fatto approvata dall'assemblea attraverso l'approvazione del bilancio.

Il G.U.P. ha ritenuto che la destinazione di tali somme, mai approvate dall'assemblea dei soci e restituite solo a distanza di anni, non faceva venir meno la distrazione; in relazione alla nota integrativa, questa non poteva essere ritenuta approvata come conseguenza dell'approvazione del bilancio, ma doveva essere approvata dall'organo deputato nella sede propria. Anche in questa circostanza, erano quindi mancati i controlli e le verifiche da parte del Collegio sindacale.

2.3.1.5. Gli ammanchi di contanti

Il G.U.P. ha accertato che, dalle registrazioni contabili, era emerso che, tra il dicembre 2016 e il settembre 2017, la ██████████ aveva girato a perdita consistenze di denaro contante, per totali € 114.517,86 riguardanti sia le casse contabili che le ricaricabili Postepay relative a diversi Comuni.

³¹ Risultava registrato sul conto 18/1/5 "██████████ amministratori" un ultimo accredito in data 31.12.2011 di euro 250.000 con contropartita il conto 70/2/20 "Ricavi diversi" e causale "tfm". In merito a tale ultima registrazione non è stata rinvenuta alcuna documentazione di supporto. Poiché evidente l'assoluta incompatibilità dei due conti movimentati, tale registrazione deve considerarsi esclusivamente funzionale a edulcorare il risultato economico dell'esercizio 2011 che, senza tale incremento artificioso dei ricavi, avrebbe chiuso in perdita.

In relazione alla *Cassa contanti di Milano*, ha rilevato che nel 2011 si registrava il maggiore saldo di tutto il periodo considerato, risultando infatti versati dai soci, come rimborso a precedenti prestiti concessi dalla società, € 76.000,00.

Tuttavia, come messo in luce nella sentenza impugnata, tale modalità di rimborso suscitava diverse perplessità: in primo luogo, la modalità di tale rimborso, denaro contante, era di per sé anomala e violava il tetto all'uso del denaro contante all'epoca in vigore, € 2.500; in secondo luogo, le stesse tempistiche dei pagamenti risultavano anomale, dal momento che il saldo cassa alle date dei versamenti dei soci non era mai inferiore ad € 100.000,00, e tali versamenti erano sempre preceduti o seguiti da cospicui versamenti, derivanti da incassi di tributi o da prelevamenti di contanti dai conti correnti bancari o postali della società, e quindi non vi era necessità di ulteriori contanti.

Nello specifico, il G.U.P. ha segnalato che nel 2011:

- il totale delle entrate in cassa per riscossione e per prelevamenti dai conti correnti era pari ad € 308.332,64, un ammontare superiore a tutti gli altri esercizi considerati;
- il totale dei contanti prelevati dai conti correnti societari e versati in cassa pari ad € 80.414,27 risultava superiore al totale delle spese pagate per contanti (€ 80.396,96)
- il totale delle entrate in cassa per la riscossione dei tributi pari ad € 227.918,37 risultava largamente superiore al totale dei versamenti dalla cassa ai conti correnti della società, pari ad € 186.435,13. Verosimilmente, denaro ed assegni versati dalla cassa ai conti correnti derivavano dalla liquidità ottenuta dalla riscossione dei tributi.

A parere del primo Giudice, il versamento di € 76.000,00 da parte dei soci, alla luce di dette osservazioni, non si era nemmeno verificato oppure, al contrario, risultava sparito e non più disponibile per la società.

Allo stesso modo, il G.U.P. ha messo in luce che la *cassa contanti di Pesaro* tra il 2010 e il 2016 aveva sempre mantenuto un saldo mai inferiore a € 30.000 e, nello specifico, (si veda p. 30 della consulenza): il saldo cassa a fine 2012 non subiva movimentazione per i quattro anni successivi; al 30.12.2016 veniva integralmente azzerato con evidenza di una sopravvenienza passiva di pari ammontare (molto probabilmente è stato proprio in questo periodo che è avvenuta la sparizione dei contanti); nel biennio 2011-2012 vi era pressoché

equivalenza tra riscossione di tributi e prelievi da conti correnti o trasferimenti da altre casse contanti della **Duomo** e le uscite per il pagamento di spese varie, per versamento su conti correnti bancari o trasferimenti ad altre casse contanti della Duomo, fatti salvi € 3.000,00 versati ai soci (poi successivamente cambiati per contanti tramite Banca Marche, si veda l'all. 11. Tale operazione superava la soglia contante pari ad € 1.000,00 fissata per legge).

Il G.U.P. ha aggiunto che per la *cassa contanti di Fano* dal 2013 al 2017 le entrate, ad eccezione di quelle che provenivano dalla riscossione di tributi (di cui € 1.752,60 nell'esercizio 2013 ed € 150,50 nell'esercizio 2014), derivavano tutte da prelievi di contanti effettuati da conti correnti bancari o postali di Duomo o da carte Postepay della Società; che, nello stesso periodo, le uscite, ad eccezione di un nuovo versamento di € 1.000 in data 13.01.2016 su carta Postepay della Società, erano dovute al pagamento di spese della Duomo; che i saldi progressivi di cassa registravano un'impennata in data 03.06.2015 a seguito di un prelievo di € 4.200 dalla Cassa di Risparmio di Fano e da tale data si mantenevano sempre superiori a € 4 mila per tutto l'esercizio 2015. Ciononostante, tra il 03.06.2015 e il 31.12.2015, per fare fronte alle spese pagate per contanti, risultavano ulteriori ripetuti prelievi dai conti correnti della società, lasciando uno "zoccolo" di € 4.000,00 in cassa.

Il Giudice ha evidenziato che nel 2016 il saldo di cassa decresceva anche al di sotto di € 1.000 fino a dicembre dello stesso anno quando, con due successivi prelievi dalle carte Postepay di totali € 2.300, il saldo di cassa si stabilizzava al di sopra dell'importo dell'ammanto di € 1.425,35 registrato in data 01.07.2017; l'analisi condotta faceva presumere che la sparizione del denaro contante per € 1.425,35 fosse avvenuta nel periodo tra il 01.12.2016 e il 01.07.2017.

Inoltre, il G.U.P. ha segnalato che la *Cassa contanti di Lignano Sabbiadoro* era stata movimentata solamente nel 2013, mentre negli anni successivi il saldo rimaneva inalterato ad € 674,50 fino al suo azzeramento il 1.07.2017 (si veda all. 13): molto probabilmente la perdita di denaro contante era avvenuta proprio nel 2013, in particolare, in ragione dei movimenti sul conto tra luglio e dicembre.

Il Giudice ha poi evidenziato che la *Cassa contanti di Codroipo* presentava un saldo di apertura 2016 di € 24,08 ed entrate derivanti da incassi della riscossione di tributi e da prelievi di contanti dalle carte Postepay della Società (si veda all. 14); gli incassi derivanti dalla riscossione dei tributi risultavano integralmente riversati al Comune, pertanto, il denaro contante utilizzato per il pagamento delle spese, in massima parte relative a valori bollati e simili, risultava integralmente prelevato dalle carte Postepay della Società.

Il Giudice ha poi accertato che dal 8.08.2016 al 1.07.2017 i prelievi di contanti dalle carte Postepay per totali € 800,00 risultavano utilizzati per il pagamento di spese per totali € 285,74 oltre che per coprire spese precedenti per ulteriori € 19,74, mentre il residuo di € 494,52 veniva integralmente azzerato al 31.12.2016 con evidenza di una sopravvenienza passiva di identico ammontare: la sparizione del denaro contante per € 494,52 pare quindi intervenuta nel periodo dal 8.08.2016 al 31.12.2016.

Di seguito, il G.U.P. ha messo in luce che per la *carta Postepay di Fano*, nel periodo dal 2015 al 2017, le entrate provenivano ~~per lo più~~ da accrediti provenienti dalla riscossione dei tributi e dai conti correnti postali della società, mentre le uscite erano dovute in minima parte al pagamento delle spese della società e, per la maggior parte, al versamento nella cassa contanti di Fano (vedi all. 15); in particolare, dall'analisi dei movimenti emergeva che nel 2017 risultavano accrediti per complessivi € 12.000,00, tutti provenienti dai conti postali della Duomo e nessuna uscita, fino alla registrazione della perdita in data 1.07.2017 di € 15.022,08; la maggior parte delle sottrazioni deve essere stata ~~compiuta~~ nel 2017, mentre il residuo in maggioranza nel 2016.

Il primo Giudice ha poi sottolineato che le entrate della *carta Postepay* per il periodo dal 2016 al 2017 provenivano da accrediti derivanti dalla riscossione di tributi e dai conti postali della Duomo, mentre non era registrata alcuna uscita, fino alla contabilizzazione della perdita dell'intera giacenza pari a € 11.050 in data 1.07.2017 (vedi all. 16); ha, altresì, messo in luce che dall'analisi ~~dei movimenti~~ si ricavava che il denaro contante girato a perdita per € 11.050 nel luglio 2017 derivava in massima parte da liquidità accreditata nel 2017 e per il residuo da liquidità accreditata nel 2016.



Ancora, il G.U.P. ha evidenziato che le entrate della *carta Postepay di Milano* provenivano da accrediti derivanti dalla riscossione di tributi e dai conti postali della Duomo, mentre non si registrava alcuna uscita, fino alla contabilizzazione della perdita pari a € 6.066,68 in data 1.07.2017 (vedi all. 17); anche in questo caso, il denaro contante girato a perdita per € 6.066,68 nel luglio 2017 derivava in massima parte, per € 6.000, da liquidità accreditata nel 2017 e per il residuo da liquidità accreditata nel 2016.

Il G.U.P. ha aggiunto che per la *carta Postepay di Codroipo* erano state rilevate movimentazioni di modesto importo e, considerato altresì l'ammontare della perdita registrata tra il 1.07.2017 e il 30.09.2017 pari a € 12,71, da ritenersi non significativa, non erano effettuati ulteriori accertamenti (vedi all. 18); infine, dalle registrazioni contabili di Duomo risultava il trasferimento in data 1.07.2017 di denaro contante per € 27.124 dalla Cassa contanti di Milano ad *anticipi a fornitori*.

Oltretutto, il primo Giudice ha segnalato che la causale della registrazione riportava testualmente "*Riferimento mail del 24-06-17* [redacted]" ma che la mail citata nella registrazione contabile non era stata rinvenuta presso gli uffici della Duomo e quindi non era stato possibile verificare quali fossero gli accordi e le modalità concordate per il trasferimento del denaro; tuttavia, ha aggiunto che la [redacted] era un fornitore che prestava servizio di affissione per la Duomo e che, dalla scheda contabile ad essa intestata, risultava creditrice a fine 2017 per € 796.121,60 a seguito di periodiche fatture emesse nei confronti di [redacted] (vedi all. 19). Dalla medesima scheda contabile non risultava un pagamento di € 27.124,00 al 1.07.2017 e, d'altronde, la scheda contabile relativa al conto "*Anticipi a fornitori terzi*", su cui risultava girato l'importo proveniente dalla cassa contanti di Milano, non riportava altra operazione e si chiudeva a fine esercizio 2017 con un saldo di € 27.124.

Il primo Giudice ha ritenuto verosimile che il denaro contante per € 27.124 non fosse stato trasferito a luglio 2017 da Duomo al fornitore [redacted] a r.l., per le seguenti ragioni. Se un tale pagamento fosse avvenuto, sarebbe stato registrato in accredito del conto acceso al fornitore, che, invece, non ne riportava traccia alcuna: un tale pagamento a luglio 2017 non poteva essere eseguito per contanti in quanto, il limite di utilizzo dei contanti era stato

stabilito ad € 3.000; non era credibile che emissari della ██████████ Coop. fossero venuti da L'Aquila, dove ha sede tale fornitore, per ricevere in contanti una somma tanto ingente; a luglio 2017 nella cassa contanti di Milano non vi erano contanti di tale ammontare in quanto, come riferito al paragrafo che precede, fin dall'esercizio 2011 il conto relativo a tale cassa riportava un saldo contabile che non corrispondeva all'effettiva giacenza di contanti.

Dunque, dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti effettuati, il Giudice ha dedotto che sono stati rinvenuti ammanchi di cassa tra dicembre 2016 e settembre 2017 per un totale di € 114.517,86, somma che unitamente ai contanti per € 27.124,00 girati contabilmente ad anticipi a fornitori a luglio 2017, per un totale di € 141.641,86 non aveva trovato alcuna giustificazione e, quindi, da ritenersi frutto di una sistematica e preordinata alterazione della contabilità sociale.

La difesa evidenziava la mancanza di elementi probatori sulla consistenza degli ammacchi di cassa, nonché l'estraneità del collegio sindacale, per essersi verificati solamente in data successiva al sequestro della contabilità, e comunque nell'arco di nove anni: in particolare, per quanto riguarda il periodo 2009-2011 la documentazione si sarebbe persa, a causa di un'alluvione denunciata il 9.01.2015, trattasi dunque di ricostruzione induttiva, non basata su elementi certi; per quanto riguarda invece l'anno 2016 si trattava di dati non messi a disposizione del Collegio, il quale ne ha sottolineato la mancanza, non approvando il bilancio dello stesso anno; in relazione al 2017 è sufficiente richiamare l'avvenuto sequestro della contabilità del marzo 2017; in ogni caso risultava impossibile per il Collegio controllare tutte le casse, tutte con una loro autonomia.

Il G.U.P. ha osservato che la documentazione in atti dimostrava la distrazione di diverse somme, in assenza di qualsiasi verifica e controllo, su un lunghissimo arco di tempo, in particolare: a) erano contabilizzati trasferimenti di denaro contante, in entrata e in uscita dalle casse sociali, superiori alle soglie consentite dalla normativa vigente; b) erano utilizzati i contanti rinvenienti dall'attività di riscossione dei tributi svolta per conto dei Comuni appaltanti, persino con versamenti a beneficio dei soci di Duomo (cfr. cassa contanti di Pesaro), senza alcuna previa verifica sulla effettiva consistenza della liquidità

di competenza della Società c) erano depositati nella cassa di Milano contanti e ivi mantenuti per anni, dal 2010 al 2014, con saldi superiori a € 100 mila e per diversi mesi, dal 2011 al 2012, con saldi addirittura superiori a € 200 mila, senza alcun controllo o formalizzata verifica periodica, prova ne siano gli "abbandoni" per anni di saldi di decine di migliaia di euro (vedi la cassa contanti di Pesaro dal 2013 al 2016) e gli ammanchi per oltre € 100 mila registrati tra il 2016 e il 2017.

Secondo il Giudice, il Collegio Sindacale avrebbe dovuto, ai sensi del principio di revisione 530, procedere con una verifica sistematica, tramite procedure di validità su tutti i conti patrimoniali ed economici; in aggiunta, ai sensi del predetto principio contabile, i sindaci non avrebbero potuto esimersi dall'effettuare una selezione in forma specifica delle voci "chiave" (prevista al paragrafo 25, in vigore dal 2002), ovvero *"voci sospette, inusuali, particolarmente soggette al rischio oppure voci nelle quali in passato sono stati riscontrati errori"*.

A tal proposito, nella sentenza impugnata si evidenzia che: nel 2011 il rimborso di prestiti da parte dei soci era stato effettuato con denaro contante, per importi superiori al tetto fissato per legge; nel 2012 il prestito ai soci, in denaro contante, era risultato in violazione dei limiti posti dalla legge; dal 2013 al 2016 il deposito in cassa di consistenti giacenze di contanti senza alcuna movimentazione.

Il G.U.P. ha rilevato che i sindaci, esperti professionisti nel controllo contabile, avevano espresso parere favorevole ai bilanci relativi al periodo 2010-2015, senza effettuare alcuna segnalazione in merito alla gestione dei contanti, che tra il 2016 e 2017 saranno girati a perdita per oltre € 100.000,00; in particolare, che, ai sensi della legge 231 del 2007, vi era l'obbligo di comunicare le infrazioni commesse dalla società ai limiti di utilizzo del denaro contante.

Il Giudice ha evidenziato che, in relazione ai rapporti della società con i propri soci, i principi contabili in materia²² prescrivevano verifiche rigorose in relazione alle operazioni con parti correlate; che, in merito ai prestiti concessi ai soci e ai relativi rimborsi, non era stato rinvenuto alcun accordo formalizzato, ma dall'esame delle scritture contabili

²² Principio contabile 550 in vigore dal 2002 e sostituito dal principio di revisione ISA Italia 550

disponibili emergeva che nessun interesse attivo risultava contabilizzato dal 2010 al 2017 per prestiti ai soci e che, in considerazione delle modalità di erogazione e rimborso, tra il 2011 e il 2012 risultavano contabilizzati per contanti e per importi significativi senza alcuna remunerazione per la Duomo; tali operazioni non erano da considerare concluse a valori di mercato, tantomeno tipiche o usuali per una società incaricata di pubblico servizio, che gestisce il denaro destinato agli Enti pubblici proveniente dai contribuenti.

Come già osservato in relazione alle distrazioni effettuate attraverso la società Mabra, dall'esercizio 2009, il primo Giudice ha ribadito che vi era un obbligo di informare in nota integrativa delle operazioni avvenute con parti correlate, non concluse a condizioni di mercato e che, anche in questo caso, nella nota integrativa ai bilanci 2009-2013 in maniera molto sbrigativa era stato evidenziato che le operazioni avvenute con parti correlate erano state concluse a condizioni di mercato (si vedano gli allegati 20, 21 e 22).

Secondo il G.U.P. i sindaci, dovendo verificare la correttezza e veridicità del bilancio e di tale nota integrativa, sicuramente erano al corrente di tali operazioni e, tuttavia, avevano confermato la piena correttezza dell'operato amministrativo (si vedano le relazioni al bilancio 2009, 2010, 2015): per questi motivi doveva dedursi la mancanza di ogni controllo da parte dei sindaci sugli illeciti commessi dagli amministratori.

2.3.1.6. Le spese personali addebitate alla società

Il G.U.P. ha osservato che nel periodo dal 2012 al 2016 la Duomo aveva registrato fatture, regolarmente pagate, provenienti da [redacted] per € 36.000,00, oltre contributi Inps ed oneri di legge per prestazioni di consulenza e assistenza relative a *wellness* e benessere sul posto di lavoro; che, ciononostante, nel 2012 tale prestazione veniva contabilizzata con la voce "*Spese marketing*", attività del tutto incongruente con le prestazioni rese da [redacted] e attività certamente non di carattere pluriennale (infatti negli anni successivi tali prestazioni venivano contabilizzate con la voce "*Consulenze afferenti diverse*"). Inoltre, il Giudice ha aggiunto che in tali fatture veniva indicato il DL 81/2008, testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, il quale prevede sì la figura del medico competente, ma in questo caso i titoli e requisiti non risultavano riportati sulle fatture addebitate a [redacted] oltre al fatto che la figura del medico competente in società era già ricoperta dal dott.

██████████ che aveva emesso fatture proprio per prestazioni professionali di medicina del lavoro.

A tal riguardo, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni di ██████████ rese in sede di sommarie informazioni e le spontanee dichiarazioni dello stesso, da cui emergeva che egli svolgeva attività di Personal Trainer, e aveva conosciuto ██████████ in una palestra a Milano nel 2000; che fino al 2016 aveva reso prestazioni solamente e personalmente a ██████████ e a ██████████ per i quali aveva contribuito ad allestire una palestra, presso la loro abitazione in viale ██████████ 56; inoltre, che era stato integralmente pagato, che non aveva i requisiti per svolgere l'attività di assistenza e formazione previste dal D.Lgs. 81/08 e che la descrizione delle fatture oltre all'intestazione delle stesse erano state concordate con la ██████████ e il ██████████.

La difesa osservava che tali fatture presentavano inerenza alla descrizione, regolarità dei pagamenti e correttezza delle registrazioni contabili e che, in ogni caso, queste avevano un'irrisoria incidenza sul fatturato; aggiungeva inoltre che il Collegio non aveva poi la possibilità di fare indagini, e nemmeno si trattava di una violazione macroscopica.

Il primo Giudice ha evidenziato che il fatto che si trattasse di somme non significative non giustificava in alcun modo la totale assenza di controllo da parte del Collegio sindacale, anche a fronte di una iscrizione in bilancio errata, e di documentazione carente o anche non veritiera (indicazione del d.l. 81 del 2008).

2.3.1.7. Acquisto e sparizione di beni estranei all'attività

In base all'accertamento condotto nel corso delle indagini preliminari, negli anni tra il 2010 e il 2016 la DUOMO registrava fatture per acquisto di oggetti in argento e oro, perne e orologi di pregio e accessori, bracciali e collane, borse e capi d'abbigliamento per complessivi € 115.905,17 oltre l'IVA, per totali € 138.529,50; detti beni, fatturati tra il 2010 e il 2016 dalle società ██████████ risultavano privi di valore economico per la società, la quale, tuttavia, risultava averne subito il costo e il relativo esborso finanziario. Il G.U.P. ha messo in luce che gli acquisti venivano registrati in massima parte quali spese di rappresentanza e, in minima parte, quali generici costi non deducibili e spese promozionali; che, tuttavia, l'IVA addebitata nelle predette fatture risultava non detraibile.

comunque, ai sensi del testo unico IVA DPR 633/72 trattandosi di beni di non modesto valore; che, nell'esercizio 2011, tali spese erano invece capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali, quali spese pluriennali da ammortizzare; che, in ogni caso, la natura di tali beni, beni materiali, li rendeva certamente inadatti a costituire spese immateriali dal carattere pluriennale.

Il Giudice ha anche osservato che l'esame dei bilanci dal 2009 al 2016 aveva consentito di escludere che tali beni fossero rimasti nella disponibilità di ██████████ in quanto le rimanenze ivi esposte riguardavano lavori in corso di esecuzione, segnatamente gli appalti per la riscossione dei tributi e il materiale di consumo e di cancelleria; che nemmeno tali beni rientravano tra quelli oggetto di omaggio³³ o avevano formato oggetto di vendita da parte della società né risultavano a carico della società al termine degli esercizi di riferimento, essendo spariti.

La difesa sottolineava che le deduzioni effettuate sul punto dal consulente erano prive di fondamento, per la distruzione della documentazione avvenuta a causa dell'alluvione; che, inoltre, il collegio non poteva certo fare verifiche di tipo fisico; che, in ogni caso, si trattava di beni con un'incidenza irrilevante sul fatturato.

Il G.U.P. ha evidenziato come, nel momento in cui i sindaci dovevano effettuare il controllo, la documentazione non era ancora stata distrutta; in ogni caso rilevava non tanto la singola distrazione ma la sistematicità di tutte le condotte distrattive, mai rilevate dal Collegio Sindacale.

2.3.2. Le altre condotte di bancarotta

In relazione alle altre condotte di bancarotta, il G.U.P., alla luce dei fatti sopra esposti, ha ritenuto sussistente l'indubbia irregolare tenuta della contabilità: l'utilizzo di documenti falsi e la falsa gestione degli introiti derivanti dai tributi attraverso il sistema PARSEC sono tutte operazioni direttamente effettuate dai vertici della società, al fine di trarne un ingiusto profitto personale e recare pregiudizio ai creditori, *in primis* i Comuni.

³³ Dato che si evince dall'analisi del prospetto di distribuzione omaggi relativo agli anni 2009-2015.

Il primo Giudice ha ritenuto sussistenti anche le operazioni dolose: l'attività sociale era stata perseguita pur in presenza di evidenti tensioni finanziarie; in particolare, detta circostanza veniva evidenziata dalla voce di bilancio "lavori in corso su ordinazione", che secondo la ██████████ presentava un grande problema contabile, ossia che la società aveva contabilizzato due volte i ricavi, non scaricando mai le rimanenze. Tale prospetto espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell'esercizio chiuso al 31.12.2015 nelle sotto-voci che compongono la voce Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, ausiliarie o di consumo	15.307	1.592	16.899
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	0	-
Lavori in corso su ordinazione	4.483.832	3.000.900	7.483.832
Prodotti finiti a merci	-	0	-
Acconti (versati)	-	0	-
Totale rimanenze	4.499.139	3.001.592	7.500.731

La difesa sottolineava che detta valutazione fosse discrezionale e ragionevole, ed in ogni caso non avrebbe determinato il fallimento della società: tale voce era infatti incrementata a seguito dell'incremento del numero dei contribuenti inadempienti e allo stesso tempo l'aumento del numero di enti per i quali la ██████████ effettuava il servizio di raccolta dei tributi; aggiungeva che nella relazione al bilancio 2015 veniva infatti spiegata la modalità di calcolo, mentre i fogli manoscritti a sostegno dell'accusa erano relativi al bilancio 2016, non approvato dai sindaci.

Il G.U.P. ha evidenziato che la parcellizzazione delle condotte, non consente di avere una visione completa della situazione: gli amministratori della Duomo avevano gestito la società come cosa propria, privata, senza tener conto della normativa vigente, in particolar modo quella relativa alla redazione e alla tenuta della contabilità; che l'aumento dei Comuni clienti della ██████████ non aveva alcuna rilevanza in merito alle condotte distrattive qui citate, basti valutare le risultanze delle indagini, in particolar modo al caso dei cd. ██████████

2.4. Le valutazioni complessive del Tribunale

2.4.1. Inadeguatezza del sistema di controllo interno

La difesa sottolineava la particolare complessità della struttura della ██████████ essendo essa una società articolata in numerose sedi secondarie ed unità locali con una propria cassa, detta circostanza rendeva il controllo da parte del Collegio molto complesso, al punto da ritenersi sussistente un'oggettiva impossibilità di controllo effettivo.

Tuttavia, il G.U.P. ha evidenziato che proprio la complessità della struttura, avrebbe richiesto una maggiore attenzione e cura da parte dei sindaci, un controllo del tutto omesso, nonostante i diversi elementi di allarme presenti (si vedano i verbali riunione del 10.02.2015 e 8.05.2015) oltre alla sussistenza di ipotesi di incompatibilità.

Richiamandosi alle valutazioni del consulente, il quale aveva ricostruito l'evoluzione normativa della legislazione sul tema del Collegio Sindacale, il G.U.P. ha evidenziato che dal 21.04.1995 i sindaci sono tenuti ad esperire il controllo di contabilità e bilancio secondo le procedure previste per le revisioni contabili, in particolare secondo i principi di revisione quali, in primo luogo, la verifica preliminare del sistema di controllo interno della società, al fine di valutare il rischio di revisione e, di conseguenza, l'ampiezza e l'analiticità delle verifiche da effettuare.

Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, alla luce delle osservazioni del consulente, la ██████████, in base al principio di revisione 400, non disponeva di un sistema di controllo interno adeguato, considerando il volume d'affari e l'oggetto sociale (attività svolta per la Pubblica Amministrazione) e, nello specifico, detta circostanza emergeva: a) dalle modalità con cui venivano gestiti i contanti rivenienti dall'incasso delle imposte di pubbliche affissioni, che venivano lasciati in deposito per periodi prolungati (circa tre mesi) a collaboratori a progetto od occasionali, senza alcun presidio di sicurezza e, senza alcun controllo *ex ante*, erano utilizzati per pagare i medesimi collaboratori; quindi, in via prioritaria rispetto ai Comuni per i quali venivano riscossi; b) dallo stato pietoso in cui versava l'archivio degli estratti conto bancari e postali, supporto documentale primario per l'attività di riscossione dei tributi locali; c) dall'inesistenza di un

sistema informatizzato che consentisse anche solo di conoscere i rapporti postali attivi e la loro precisa funzione.

Secondo quanto ribadito dal primo Giudice, dette gravi disfunzionalità erano tali da compromettere l'affidabilità del sistema contabile di [REDACTED], e da elevare al massimo livello il rischio di revisione e, per questo, avrebbero dovuto obbligare i sindaci/revisori a verifiche periodiche e di bilancio di particolare estensione e analiticità.

2.4.2. La tipologia di controllo da effettuare sulle schede contabili

Il G.U.P., richiamandosi al parere del consulente, ha evidenziato che il principio di revisione 530 in vigore dal 2002 prevede tre metodologie per la selezione delle voci⁴⁴: la selezione di tutte le voci, la selezione di voci specifiche e il campionamento.

La scelta del metodo doveva effettuarsi sulla base del rischio di revisione rilevato, in relazione del dettato dei principi 315 e 400 che, per le ragioni sopra esposte, per la [REDACTED] doveva essere considerato di alto livello e che, pertanto, il Collegio Sindacale non doveva limitarsi a rilevare, tardivamente, anomalie gestionali, ma controllare in maniera capillare, o per lo meno per voci specifiche l'attività svolta.

Come evidenziato in sentenza, la contabilità della Duomo e il sistema di controllo erano già stati oggetto di una relazione del 3.01.2018 redatta dal dott. [REDACTED] il quale segnalava che già dal 2010 in contabilità erano presenti: *"importi a debito molto significativi che la Società (la [REDACTED]) non è stata in grado di ricondurre a specifici creditori e che il sottoscritto attestatore ha parzialmente (e molto faticosamente riconciliato)"*; che, in particolare, tali debiti, nei confronti dei Comuni clienti della società, relativi a imposte e tasse riscosse dalla società, ma a loro non ancora riversate, erano registrati in conti rubricati *"Incassi c/sospensione"*, i quali sostanzialmente costituivano conti "calderone", privi degli elementi che potevano consentirne una puntuale ricostruzione, e quindi inaccettabili dai sindaci e dai revisori, ai fini di una corretta e veritiera contabilità.

Dall'analisi delle vicende già dettagliatamente esposte il primo Giudice ha dedotto che già da tempo nella società erano presenti sistematiche e macroscopiche violazioni, tali da far

⁴⁴ Intese come unità che compongono un saldo di un conto o una classe di operazioni.

supporre che i sindaci di Duomo non avessero mai proceduto all'esame delle operazioni registrate, neppure per sommi capi.

2.4.3. L'opinione della giurisprudenza di legittimità sul tema

Il G.U.P. ha richiamato la normativa applicabile: in particolare, il Codice civile all'art. 2403 c.c., nella formulazione in vigore dal 1.01.2004, prevede che il Collegio Sindacale abbia obblighi di vigilanza³⁵ sull'osservanza, da parte degli amministratori, "della legge e dello statuto", ma anche sui "principi di corretta amministrazione"; in detta formulazione si deve dunque ritenere inclusa la preservazione del patrimonio sociale, rispetto ai comportamenti distrattivi o dissipativi dell'organo amministrativo.

A tal proposito, il primo Giudice ha specificato che, per l'assolvimento di questo compito, al Collegio Sindacale, collettivamente e ad ogni suo componente, sono concessi una serie di poteri: ai sensi dell'art. 2403 bis c.c. possono, anche singolarmente, procedere in ogni momento ad "atti di ispezione e controllo" oltre a chiedere informazioni all'amministrazione su ogni aspetto dell'attività sociale o su determinati affari; ai sensi dell'art. 2406 c.c., devono, anche singolarmente, convocare l'assemblea societaria, quando ravvisino fatti di rilevante gravità e, secondo una parte della giurisprudenza, per ora solo di merito, può anche denunciare al Tribunale le gravi irregolarità commesse dall'amministratore; la violazione di detti obblighi può essere fonte di responsabilità.

La giurisprudenza sia civile che penale ha stabilito che l'obbligo di vigilanza, oltre a quello sulla contabilità espresso dall'art. 2409-bis c.c., si estende al contenuto della gestione, poiché la previsione della prima parte dell'art. 2403 c.1 c.c. deve essere correlata con tutte le altre norme che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e su determinate operazioni quando queste possono suscitare perplessità.

In particolare, la giurisprudenza civile ritiene che, per la configurabilità della responsabilità in capo agli organi sociali per inosservanza del dovere di vigilanza ex art. 2407 co. 2 c.c. non sia necessaria l'individuazione di specifici comportamenti che si

³⁵ Vincolo maggiore rispetto al "controllo" previsto dalla normativa precedente

pongono espressamente in contrasto a tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità; secondo anche una parte della giurisprudenza di merito, eventualmente, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a detti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo, potrebbe evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria.

Invece, per la giurisprudenza penale, per riconoscersi la responsabilità del sindaco si richiede che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante sotto l'aspetto causale, e che abbia avuto la coscienza e volontà di detto contributo, anche nella forma del dolo eventuale. Occorre dunque la prova, anche indiziaria, del fatto che con la propria condotta il sindaco abbia determinato o favorito consapevolmente la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore. Non si richiede la prova di un preventivo accordo con l'organo gestorio, poiché la semplice inerzia può essere sinonimo di omissione, oltre al fatto che può essere stata determinata sia dalla negligenza sia dal dolo.

2.4.4. L'applicazione alla fattispecie concreta

Secondo il primo Giudice, il Collegio sindacale possedeva gli strumenti necessari per bloccare l'attività distrattiva dell'amministratore, convocando l'assemblea dei soci o direttamente denunciando i fatti al Tribunale.

A tal riguardo, non rilevava che la compagine societaria della ██████████ fosse corrispondente a quella dell'organo gestorio, dal momento che, a parte la possibilità di rivolgersi al Tribunale, la semplice segnalazione delle irregolarità all'assemblea avrebbe, secondo ogni logica, messo in moto un circuito informativo idoneo a influenzare le scelte dell'amministratore, al fine di costringerlo a comportamenti più rispettosi degli interessi della società e dei creditori, evidenziando scorrettezze e illiceità, suscettibili di determinare responsabilità civili e penali (specie nella previsione del fallimento).

Il primo Giudice ha osservato che non si trattava di riconoscere in capo agli imputati poteri impeditivi, ma la semplice attivazione di poteri già riconosciuti dalla legge al

Collegio Sindacale, destinati a sollecitare gli organi legittimati a tutelare il patrimonio societario, soci e creditori. I sindaci della [REDACTED] avevano completamente abdicato al loro ruolo (non valgono certo le sole segnalazioni in relazione ai continui cambi nella gestione della società effettuati quando la stessa era ormai prossima al fallimento).

Il G.U.P. ha messo in luce i diversi campanelli d'allarme, oltre al sistema [REDACTED]: la modalità con cui era tenuta la contabilità, il disordine nella gestione dei contratti, dei conti correnti e dei tributi riscossi, i rapporti con [REDACTED] sostanzialmente cassaforte di [REDACTED] e della moglie); invece i controlli effettuati dal Collegio sindacale erano al più meri controlli di *routine*, senza alcuna conferenza con la reale situazione di una società che, di fatto, veniva gestita dagli amministratori come un'azienda familiare, una società destinata a soddisfare bisogni personali.

Dagli atti di indagine il primo Giudice ha dedotto che i Sindaci non potevano non accorgersi di tali anomalie, se non a fronte di una abdicazione totale dei loro doveri: dal punto di vista soggettivo non rilevava solamente la conoscenza degli illeciti commessi dall'organo gestorio (che trapela sia dalla condotta omissiva che dalle intercettazioni), ma anche dall'ampiezza dell'arco temporale in cui questi sono stati posti in essere, il loro numero e la loro reiterazione; dette circostanze consentivano di accertare lo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia che, a causa della sua appartenenza al foro interno può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, che in questo caso rileva anche nella forma del dolo eventuale.

Il G.U.P. ha altresì ribadito che i membri del Collegio Sindacale erano in carica da diversi anni, tanto che alcuni di loro avevano, nel corso del tempo, ottenuto ulteriori incarichi nell'ambito della [REDACTED] e delle sue partecipate.

Come già sopra menzionato, la giurisprudenza di legittimità riconosce che il garante possa rispondere anche a titolo di dolo eventuale, se si è in presenza di segnali caratterizzati da un elevato grado di anormalità: in particolare, seppure non vi è dubbio che il rilievo dell'esistenza di segnali noti non può non essere accompagnato dall'accertamento della elaborazione che degli stessi è stata fatta, non può non rilevarsi come in tema di bancarotta

se è necessario che si abbia la rappresentazione caratteristica del dolo eventuale di un evento-reato tipologicamente coincidente con quello del quale si è chiamati a rispondere, non è altrettanto necessario delle specifiche caratteristiche fattuali del reato commesso dal concorrente (cfr. Cass., n. 38712 del 2008).

Il Collegio Sindacale non doveva quindi accertare e prevedere le singole condotte messe in atto dall'organo gestorio, ma l'evento nella sua globalità che poteva, come sopra dimostrato, essere dedotto chiaramente dai "segnali di allarme".

_____ era stato amministratore unico della società fino al 17.09.1998 e presidente del Collegio Sindacale dal 21.12.2001: non può che ritenersi che lo stesso conoscesse bene la società e le sue dinamiche, aveva infatti rapporti con la stessa di altra natura³⁶; la disamina delle movimentazioni contabilizzate sul conto corrente n. 6386 presso la filiale 211 di Banca delle Marche, ha permesso di constatare che tra il 23.10.2012 ed il 29.10.2013 erano state effettuate n. 7 operazioni cd. extra-conto, per un ammontare complessivo di € 13.674.40 mediante traenza di altrettanti assegni bancari intestati variamente a "me medesimo" o alla stessa DUOMO, e, in quanto tali, assimilabili ad operazioni di monetizzazione di titoli bancari.

È stato altresì rilevato che: gli assegni sono stati tratti tutti sulla piazza di Pesaro; dalla visione della copia fronte retro dei titoli emerge che le firme di traenza e di girata sono le medesime; rispetto a tutte le operazioni anzidette, la negoziazione degli assegni bancari presso lo sportello è stata effettuata sempre da _____ dipendente della DUOMO GPA, ex moglie di _____

³⁶ Risulta altresì rivestire, tra l'altro, i seguenti incarichi: amministratore e socio al 51% (quota di € 5.100,00 su un c.s. di € 10.000,00) della COMPUTO SRL (società di elaborazione elettronica dei dati con sede in Arcore (NB), Via Roma n. 2) a partire rispettivamente dal 05/07/2012 e dal 12/07/2012.

- amministratore unico e socio al 50% (quota di € 5.000,00 su un c.s. di € 10.000,00) della PHOENIX & ASSOCIATI S.R.L. (società di servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti, con sede in Pesaro, Galleria Dei Fonditori nt. 3) a partire rispettivamente dal 30/03/2006 e dal 16/06/2005.

Attraverso gli accertamenti bancari allo stato portati a termine, è stato rilevato che sia _____ Massimo che le predette società sono state beneficiare di somme provenienti da conti correnti intestati alla DUOMO GPA SRL. Per quanto concerne le società di _____ stati rilevati i seguenti addebiti:

dall' 1/12/2012 al 02/02/2015 bonifici a favore della COMPUTO SRL per un importo di € 79.537,00; nelle date del 10/07/2015 e 06/08/2015, sono stati registrati due bonifici in uscita di € 4.941,00 (a saldo fi n. 3 del 08/07/2015) e di € 5.429,00 a favore di PHOENIX ASSOCIATI SRL.

Successivamente, [redacted] era stato per lungo tempo componente del Collegio Sindacale della [redacted], dal 28.02.2002, ed aveva rivestito dal 04.05.2016 l'incarico del presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato della ASET ENTRATE SRL in sostituzione di [redacted] quest'ultima società e la [redacted] erano sì distinte, ma gli stretti legami emergevano anche dalla interscambiabilità delle cariche societarie, come per [redacted] stesso e [redacted] oltre a quanto emergeva da intercettazioni dove la [redacted] parlava della [redacted] come fosse una propaggine della Duomo (prg. 5563 del 10.02.2017). Inoltre, il primo giudice ha affermato che l'imputato aveva percepito somme provenienti dai conti correnti della Duomo perlomeno pari ad € 39.663,00.

Da ultimo, il G.U.P. ha accertato che [redacted] non aveva mai avuto incarichi diversi, ma era stato sindaco effettivo della [redacted] dal 21.02.2001, periodo in cui aveva svolto sia la funzione di sindaco che di controllo contabile.

Tutti e tre gli imputati avevano sottoscritto il 27.05.2016 la Relazione del Collegio Sindacale, esercente attività di revisione dei conti, al bilancio 31.12.2015 dove specificavano che il bilancio di esercizio forniva una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Il G.U.P. ha ribadito che anche dalle intercettazioni emergeva la consapevolezza degli stessi sindaci degli illeciti messi in atto dagli amministratori, soprattutto in relazione al contesto come emerso sopra; richiamava la conversazione del 16.03.2017 in cui [redacted] e [redacted] dicevano ai sindaci che "non si fa collegio, ma di venire a fare un giro"; quella del 16.02.2017, prg. 6389 delle ore 11:53:18 dove [redacted] riferiva a [redacted] che il Collegio Sindacale faceva "Quello che volevamo noi [...] i rapporti sono dei rapporti assolutamente amicali"; quella del 16.02.2017 prg. 6403 delle ore 14:52:08 dove Conti chiedeva che cosa hanno fatto i Sindaci negli ultimi dieci anni.

3. L'appello degli imputati [redacted]

I difensori degli imputati [redacted] hanno presentato appello per i seguenti motivi.

3.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato

Come premessa generale, le difese osservano che gli imputati, in quanto sindaci della società, non avevano omesso alcun controllo tra quelli dovuti, e possibili, in base alla complessità e all'ampiezza delle operazioni messe in atto dalla società, in un periodo di oltre vent'anni, evidenziando che i poteri del Collegio Sindacale non sono certo comparabili con quelli della Guardia di Finanza e del Consulente del Pubblico Ministero, sostenendo che gli indizi presenti, come ad esempio quelli relativi a [redacted] non presentavano alcun elemento sospetto, rilevabile dai sindaci.

Per questi motivi, i difensori sostengono che non sussiste alcun nesso causale tra dissesto e mancato controllo dei sindaci, in ordine alle diverse distrazioni, oltre a non individuarsi poteri in capo ai sindaci, idonei ad impedire l'evento. A tal proposito, i difensori, dopo aver ribadito che dal sistema [redacted] scaturiva una contabilità formalmente ineccepibile, distinguono tra obblighi di sorveglianza e obblighi di garanzia, attribuendo ai sindaci soltanto i primi.

Di contro, le difese segnalano la presenza di diversi indizi, come il crescente numero di appalti aggiudicati, persino con Regione Lombardia, che facevano supporre una buona gestione della società, una certezza della continuità aziendale e un ragionevole affidamento, circa lo sviluppo dell'attività aziendale.

I difensori, ripercorrendo anche i principi contabili, ribadiscono che il metodo della "selezione di tutte le voci" presuppone comunque il campionamento.

3.1.1. I rapporti con la società

Le difese sottolineano che le operazioni con [redacted] (che comunque concernono solamente circa l'1% del fatturato) potevano definirsi collegate, solo dopo le attività di indagine della Polizia Giudiziaria e che, prima di detto momento, il Collegio sindacale non poteva sapere di tale collegamento, come non poteva arrivare alle stesse conclusioni degli organi inquirenti, in mancanza delle verifiche, degli accessi e dei poteri ispettivi, come gli interrogatori degli impiegati (in particolare quelli che fittiziamente avevano lavorato per [redacted] del tutto preclusi al collegio sindacale.

I difensori assumono che nel caso in esame non è corretto affermare che un revisore debba eseguire i controlli di tutte le operazioni commerciali, posto che esisteva un solo contratto; per di più, non percependo l'immediata correlazione tra la Duomo e la ██████ il collegio sindacale non aveva alcun dovere di verificare tutte le operazioni aziendali, non destando alcuna perplessità le causali delle fatture, ed essendoci una chiara tracciabilità dei pagamenti.

Da ultimo, i difensori ritengono che le fatture sono state capitalizzate, in quanto inerenti costi relativi ad attività di *marketing* e di progettazione e studi di gestione di impianti e di procedure, che rappresentavano esperienze maturate dall'azienda, costi relativi a progetti con vari Comuni che dovevano essere completati nei successivi esercizi, e che avrebbero prodotto utilità negli esercizi successivi.

3.1.2. I prestiti della società ai soci

In relazione al finanziamento in favore dei soci, le difese evidenziano che si tratta di operazioni lecite nell'ambito societario, e che nel caso di specie non hanno determinato alcun pregiudizio in termini di liquidità alla società Duomo: l'importo distratto di € 13.032,69 non è stato restituito, per intervenuto sequestro della società, avvenuto il 16.03.2017, e comunque sarebbe stato verificato solamente in sede di bilancio. A parere delle difese, nessun addebito poteva sollevare il Collegio nei confronti della ██████, perché tale dato gestionale doveva comparire solo nel 2017, e i sindaci non avevano più la documentazione per valutarne la correttezza, e poter affermare che il saldo nel 2016 non esisteva.

In subordine, i difensori chiedono la derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di bancarotta preferenziale.

3.1.3. I compensi dell'amministratore

In relazione ai compensi dell'amministratore unico, le difese evidenziano che non è corretto calcolare una percentuale fissa sui compensi in relazione al fatturato della società, in quanto tale compenso varia in base ad altri fattori: l'assemblea ha infatti competenza insindacabile in merito (e proprio per tale ragione quando i ricavi erano più elevati i compensi sono risultati i più bassi) e un compenso pari al 5,3% rispetto ai ricavi non



presenta certamente un'anomalia tale da poter essere riconosciuta dai sindaci; aggiungono che le delibere erano tutte anteriori, tranne quella del 2015, e non si ravvisano poteri impeditivi del collegio sindacale in relazione ad una decisione assembleare.

In ogni caso, secondo i difensori, ritenendo congrua la percentuale fissa decisa dal PM del tutto arbitrariamente (ossia il 4%), la differenza con quella effettivamente applicata del 5% risulta minima.

In subordine, i difensori chiedono che la percezione di compenso o di altre utilità da parte dell'Amministratore Unico integri l'ipotesi più lieve di bancarotta preferenziale, chiedendo la derubricazione del fatto.

3.1.4. Il TFM dell'amministratore unico

I difensori sottolineano che le somme destinate al conto TFM erano state investite in strumenti finanziari, difatti riportate nell'attivo patrimoniale e poi rimborsate non all'amministratore, ma alla società: quindi, indipendentemente dalla contabilizzazione, detto investimento in quanto tale non poteva essere oggetto di valutazione da parte del Collegio Sindacale, tenendo anche presente che lo stesso risultava nelle note integrative ai bilanci dei vari anni che l'assemblea aveva approvato.

3.1.5. Gli ammacchi di contanti

I difensori, dopo aver richiamato i principi contabili e la necessità di un controllo a campione, osservano che i sindaci hanno effettivamente svolto attività di controllo, svolgendo molte verifiche di quelle classiche e periodiche, così come risulta dai verbali di verifiche di cassa e visitando le varie sedi sul territorio nazionale.

Inoltre, le difese asseriscono che la registrazione della perdita di contante avveniva tra il 30.12.2016 e il 31.12.2016 quando i sindaci avevano sollecitato gli amministratori a consegnare documenti e bozza di bilancio: se tale attività non è stata sufficiente, questo è dipeso proprio dalle dimensioni aziendali, e a causa dei dati non veritieri a loro disposizione.

Secondo le difese, il G.U.P. erra quando parla di obbligo di eseguire un controllo su tutte le operazioni, e non a campione, soprattutto tenendo conto della dimensione aziendale,

del numero di casse presenti e sparse su tutto il territorio nazionale, senza infine dimenticare il sequestro nel marzo 2017 di tutta la contabilità.

3.1.6. Le spese personali addebitate alla società

Anche in questo caso le difese evidenziano che solamente a seguito delle attività d'indagine, effettuate dagli organi inquirenti, si è potuto rilevare la natura distrattiva di tali somme, in particolare a seguito dell'interrogatorio di [REDACTED]. E infatti, ad avviso dei difensori, il dato contabile per cui le fatture richiamavano il D.L. 81/2008 non costituiva alcun segno di allarme, confermando, di contro, la correttezza della deduzione di tali spese.

3.1.7. Acquisto e sparizione di beni estranei all'attività

A parere dei difensori, manca la prova delle distrazioni di tali beni, poiché i valori indicati dal perito non sono attendibili, in quanto lo stesso dichiarava di non essere stato in grado di reperire le spese contabili e, quindi, la ricostruzione della vicenda è frutto di un'ipotesi non provata. Inoltre, le difese evidenziano che la [REDACTED] non possedeva rimanenze fisiche da rilevare (se non di modico valore come, ad esempio, la cancelleria) ma solamente di tipo contabile; i sindaci, quindi, non erano tenuti ad effettuare verifiche sul magazzino fisico. A ciò aggiungono che l'incidenza delle spese nel bilancio è irrisoria.

3.1.8. La falsità della voce rimanenze

In relazione alle rimanenze, le difese sottolineano la correttezza della cifra, non contestata dal PM, e in mancanza di una ricostruzione alternativa da parte della Guardia di Finanza, in quanto tali rimanenze rappresentavano i costi per i lavori di accertamento svolti e non ancora notificati o non ancora incassati, e per i quali, quindi, si doveva rilevare il relativo aggio. Le difese giustificano, indicando vari elementi, la circostanza che le fatture non venivano scaricate ad ogni singolo anno: a) la crisi economica ha comportato un aumento degli inadempimenti e quindi un aumento degli accertamenti, ovvero del lavoro svolto, senza tuttavia avere una progressione degli incassi; b) nel corso degli anni la [REDACTED] aveva aumentato il proprio numero di clienti, e di conseguenza il lavoro svolto aumentava di anno in anno; c) nella relazione della gestione di bilancio del 2015 veniva evidenziato il metodo di rilevazione delle rimanenze; d) i fogli manoscritti (allegato 34) sono riferiti

all'anno 2016, per cui il Collegio Sindacale, lamentando la mancanza di documentazione, non approvava il bilancio; e) il metodo di calcolo non contrasta l'OIC23: i ricavi maturati si calcolano considerando i ricavi di commessa complessivi attribuendoli *pro quota* agli esercizi in cui si svolgono i lavori in base alla percentuale di completamento dei lavori stessi calcolata ad una certa data, normalmente alla fine di ogni esercizio.

Inoltre, come evidenziato dalle difese, dalle intercettazioni emerge chiaramente la mancata conoscenza di [REDACTED] della situazione contabile della DUOMO e la correttezza della posta di bilancio (p. 44); la complessità dei calcoli per specificare la stratificazione delle rimanenze (pag. 43).

A parere delle difese le intercettazioni devono essere contestualizzate, tenendo bene a mente che si tratta di fatti successivi al 2016: a pag. 46, dove [REDACTED] parla di "matematica teorica", se letta nel complesso, dalla sua affermazione si comprende come la stessa si riferisca alla complessità dei calcoli, per specificare la stratificazione delle rimanenze; molte delle frasi pronunciate da [REDACTED] e utilizzate nella motivazione della prima sentenza sono parole in libertà, estrapolate *ad hoc*, collocate in un periodo successivo al 2016 (si vedano pp. 48-49; intercettazione tra [REDACTED] nel 16.03.2017 e [REDACTED] del 16.02.2017).

In ultimo, i difensori di [REDACTED] sottolineano che il suo ruolo come Amministratore Delegato di Aset Entrate S.r.l., risultava decisamente distinto da quello della propria carica sindacale in DUOMO, e niente affatto suddito dell'amministrazione della stessa: detto ruolo era stato oggetto di attenta analisi da parte del Collegio di DUOMO (si veda il verbale del 14.06.2016). E infatti, come specificano le difese, la [REDACTED] oltre ad essere controllata dalla [REDACTED] era anche sottoposta al controllo, direzione e coordinamento da parte di quest'ultima (e non della DUOMO), tanto che era prevista la modalità di firma congiunta sui conti correnti societari del Presidente e del Vicepresidente, per qualsiasi pagamento e disposizione da eseguirsi da parte della società. Da ultimo, la difesa evidenzia che il compenso di € 39.663,00, percepito da [REDACTED] ad opera della [REDACTED] costituisce compenso per l'attività svolta in quanto membro del Collegio Sindacale.

Inoltre, i difensori osservano che le intercettazioni utilizzate nel procedimento, erano tutte del 2017, un periodo successivo alla sollecitazione effettuata dallo stesso Collegio Sindacale, in relazione alle carenze documentali e all'organizzazione aziendale; per questa ragione il Collegio non approvava il bilancio 2016.

A parere dei difensori, i sindaci della [redacted] ritengono di essere stati in realtà vittima loro stessi della condotta degli amministratori: il "sistema" [redacted] non permetteva loro di conoscere la reale contabilità della società e nella sentenza di primo grado non è stato in alcun modo provata la loro consapevolezza, e volontaria agevolazione di tale operazione; il "sistema" [redacted] operava un'alterazione dei programmi informatici tale da modificare *ab origine* tali dati. In ogni caso tutte le operazioni analizzate non assumono alcun rilievo causale alla verifica dell'evento.

3.2. Mancanza di qualsiasi partecipazione dolosa, neppure eventuale

Secondo le difese non vi è prova dell'inerzia dolosa in capo ai sindaci, in relazione al controllo delle condotte messe in atto dagli amministratori: vi può essere stata qualche negligenza, ma solo per ignoranza e mai per dolo, o con la consapevolezza di agevolare le errate condotte degli amministratori; difatti, non ricorrevano idonei segnali di allarme che apparissero *ex ante* perspicui e peculiari.

Inoltre, a parere delle difese, i componenti del Collegio sindacale sono rimasti creditori dei loro stessi compensi per svariate annualità, e non hanno mai tratto alcun beneficio dalla società [redacted].

3.3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti

Le difese sottolineano il corretto comportamento di tutti e due gli imputati: gli stessi non avevano mai preso denaro, ma avevano perduto anche le proprie spettanze professionali negli ultimi anni oltre ad aver collaborato alle indagini consentendo alla curatrice del fallimento di poter recuperare i crediti. Anche il comportamento processuale di tutti e tre è stato ineccepibile e collaborativo. Per tali ragioni, i difensori insistono per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti.

4. I motivi aggiunti presentati dagli imputati [REDACTED]

4.1. Insussistenza del nesso causale ai sensi dell'art. 40 c.p.

A parere del difensore, affermare la responsabilità dei sindaci, per un reato di bancarotta, comporta individuare e verificare se, qualora questi avessero adempiuto pienamente ai loro compiti di controllo, la condotta distrattiva si sarebbe comunque verificata oppure no e, in ogni caso quali siano, alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti, i poteri spettanti al Collegio Sindacale.

Richiamandosi alla giurisprudenza più recente, la difesa sottolinea che nella sentenza di primo grado gli indicatori della volontà dolosa di concorrere nel reato, non sono stati concretamente riportati: il G.U.P. si è limitato a far discendere la responsabilità ex art. 40 c.p. dalla mera posizione di garanzia dei Sindaci, senza nemmeno evidenziare quel giudizio controfattuale necessario affinché si possa affermare che un diverso comportamento del collegio avrebbe portato ad un diverso epilogo della vicenda.

E infatti, secondo la difesa, i poteri di controllo spettanti ai sindaci, rispetto agli illeciti degli amministratori, non erano idonei ad impedire i fatti qui contestati: non lo è la legittimazione ad impugnare le delibere del consiglio di amministrazione ex art. 2388 e 2391 c.c., che non può qualificarsi come impeditiva ai sensi dell'art. 40 cpv c.p. poiché sostanzialmente la decisione finale è rimessa all'autorità giudiziaria; non lo è la legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2393, co. 3 c.c., che impone un rigido onere probatorio al collegio sindacale (che deve provare la *mala gestio* degli amministratori, il pregiudizio sociale da essa derivante e il nesso causale tra l'illecita condotta amministrativa e il danno arrecato alla società); non lo è il potere di convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., che essendo ancorato a ragioni di urgenza, ha una portata circoscritta e, in ogni caso, ogni decisione e provvedimento sono concretamente rimessi all'assemblea, tale strumento più che una posizione di garanzia identifica un dovere di sorveglianza; infine non lo è nemmeno il potere di presentare denuncia al Tribunale, considerato che sia la giurisprudenza di legittimità che quella costituzionale, prima della riforma introdotta dal d.lgs. 14 del 2019, ritenevano non

applicabile alle s.r.l. - anche alle s.r.l. dotate di Collegio Sindacale obbligatorio - questo strumento previsto dall'art. 2409 c.c.

In ogni caso, la difesa insiste nel ritenere che la segnalazione, da parte dei sindaci, delle problematiche della società, non sarebbe valsa ad impedire la loro continuazione, poiché la compagine societaria della [REDACTED] era sostanzialmente corrispondente a quella dell'organo gestorio, sussistendo anche stretti vincoli familiari.

4.2. Omessa applicazione dell'art. 48 c.p.

Il sistema Cassari, a parere del difensore, aveva ingannato oltre i clienti della società, anche gli stessi sindaci, tanto che la reale situazione di decozione dell'azienda non era assolutamente emersa, proprio a causa di detti artifici. In particolare, la difesa sostiene che la situazione della società non dava adito ad alcun sospetto, tanto che è stato acquisito, presso il Comune di Casatenovo (LC), un attestato di buona gestione dell'impresa emesso in data 04.08.2014 dal Banco BPM.

In riferimento alla polizza assicurativa di diritto bulgaro, la difesa segnala che detta impresa, denominata Nadeja, era abilitata ad operare in Italia, dunque la polizza era valida, per questo né la stessa società né lo stesso Collegio Sindacale potevano indagare sulla questione. Allo stesso modo la polizza della [REDACTED] non presentava alcuna anomalia tale da allarmare il Collegio sindacale.

Per quanto riguarda le intercettazioni riportate dal primo Giudice, la difesa sottolinea che queste non coinvolgevano i terzi estranei alla conversazione, ma solo le parti interessate: solamente queste erano consapevoli del vero stato in cui si trovava la società e dei raggiri messi in atto; fino al 2015, la situazione era apparentemente tranquilla, l'indebitamento della società si stava incrementando, ma non in maniera tale da risultare allarmante, anche in considerazione che, nello stesso periodo, la società si stava organizzando per implementare la possibilità di effettuare servizi di maggior ampiezza; l'11.05.2016 la società si aggiudicava l'appalto del servizio di riscossione dei tributi della Regione Lombardia, per un importo di € 11.076.278,50.

In ogni caso, la difesa evidenzia che quando nel 2016 cominciavano a palesarsi i primi segnali di allarme, i sindaci dapprima segnalavano all'amministratore i fatti, e a fine 2016

non approvavano il bilancio; poi, nelle annate successive, l'intervento degli organi inquirenti aveva di fatto impedito il regolare svolgimento delle attività di controllo del collegio.

4.3. Assenza di dolo

La difesa lamenta la carenza dell'elemento soggettivo del reato, in relazione alle diverse condotte distrattive, anche nella forma del dolo eventuale.

In riferimento ai rapporti con la società [REDACTED], il difensore si riporta alle motivazioni già presentate nei motivi d'appello, ovvero l'impossibilità di conoscere prima delle indagini della Guardia di Finanza la correlazione tra Duomo e [REDACTED] e infatti, la dichiarazione, presente nei verbali, effettuata dal collegio, in cui si sottolineava che le operazioni con parti correlate non erano rilevanti ed erano concluse a condizioni di mercato erano riferite solamente al rapporto di lavoro di [REDACTED] sorella dell'amministratore, non ai rapporti con [REDACTED].

La difesa mette in luce che dalla mancanza delle schede contabili di Duomo degli anni dal 2004 a 2009 non può certo dedursi che la contabilità della [REDACTED] fosse invece tenuta regolarmente e presentasse saldi attendibili: il primo giudice ha evidenziato la presenza di un solo contratto, riferito al 2008, ma successivamente parla di "importi", previsti contrattualmente e da versare annualmente, al plurale (p. 59).

Allo stesso modo, la difesa sostiene che l'inidoneità della società a svolgere i lavori emersi dalle fatture, non poteva essere rilevata dal Collegio sindacale, in quanto segnalato a seguito delle indagini della Guardia di Finanza (interrogatorio dei dipendenti e indagini presso la società); infine, i principi contabili 400 e 530 prevedono solamente verifiche a campionamento non su tutti i conti patrimoniali ed economici.

In riferimento ai prestiti della società ai soci, la difesa sostiene che il controllo della cancellazione della posta non era stato possibile da parte dei sindaci poiché la documentazione contabile era già sotto sequestro; mentre in relazione ai compensi dell'amministratore sottolinea che questi non sono da calcolare su una percentuale fissa rispetto ai ricavi, in quanto possono ben intervenire ulteriori fattori e, da ultimo, un valore pari al 5,3% rispetto ai ricavi non appare affatto incongruo.

Pertanto, il difensore sostiene che manchi in capo ai Sindaci il consapevole ravvedimento dei segnali d'allarme e dunque la prova del dolo eventuale.

4.4. Carezza di motivazione

A parere del difensore, la sentenza non tiene conto del periodo di verifica delle condotte distrattive, 12 anni prima il fallimento della società, ossia in un momento in cui giammai le decisioni degli amministratori potevano essere considerate dei campanelli d'allarme, non essendoci alcuno stato di insolvenza (vd. due documenti rilasciati dal Banco BPM: Attestato di buona gestione, al fine di dimostrazione di affidabilità e solvibilità dell'impresa e solidità economico-finanziaria della stessa).

5. L'appello di [REDACTED]

Il difensore dell'imputato [REDACTED] ha proposto appello per i seguenti motivi:

5.1. Insussistenza dell'elemento oggettivo del reato

Per la motivazione dettagliata dell'appello si rimanda all'appello di [REDACTED]. Difatti, il difensore ribadisce che i sindaci sono stati vittima del "sistema [REDACTED]", e che manca la prova della partecipazione dolosa, neppure sotto forma di consapevolezza e di volontaria agevolazione, all'operato degli amministratori.

In più, la difesa evidenzia che erano presenti una serie di circostanze e controlli, anche di terzi, che non facevano assolutamente presumere una eventuale distorsione dei dati: il Comune, soprattutto dal 2014 con l'introduzione del cd. *cash pooling*, e la Corte dei conti, a seguito della presentazione del cd. mod. 21. Se questi enti non avessero segnalato alcuna problematicità, il Collegio Sindacale non avrebbe potuto certo accorgersi della manipolazione dei dati.

Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla difesa, nelle proprie verifiche il Collegio Sindacale ha tenuto conto che con la legge di bilancio del 2014 era entrato in vigore, con la fatturazione elettronica, il cd. *split payment* e l'assoggettamento ad IVA del compenso per la riscossione dei tributi e del servizio di riscossione coattiva. Per effetto di detto *split payment*, non riscuotendo l'imposta sulle prestazioni, si venne a provocare uno sbilancio finanziario di circa € 400.000,00 l'anno fin quando non si poté compensare tale credito con altre imposte o contributi dovuti all'erario.

5.2. Mancanza di qualsiasi partecipazione dolosa, neppure eventuale

Si rimanda all'appello presentato da [REDACTED]. In particolare, qui il difensore, in relazione a Perrone, sottolinea come lo stesso fosse solamente un semplice ragioniere, dunque la propria negligenza nell'omettere un puntuale controllo sull'attività degli amministratori, era dovuta per lo più ad ignoranza.

Per di più, secondo quanto riferito dal difensore, i sindaci hanno svolto il proprio compito in ragione dei poteri ad essi spettanti secondo la legge; ne sono infatti prova i verbali del Collegio sindacale, ad esempio quelli del 2015, precisamente il 10.02.2015 e l'8.05.2015, dove erano rilevate diverse criticità nella gestione dell'impresa, tanto che il 13.04.2015 l'amministratore delegato e direttore generale [REDACTED] era estromesso, proprio in ragione delle segnalazioni del Collegio sindacale; allo stesso modo il Collegio è intervenuto nel 2016 e nel 2017, effettuando anche verifiche periodiche, sollecitazioni e ripetute raccomandazioni ai vari amministratori e ai soci; proprio in ragione della consapevolezza di non aver certo contribuito al dissesto societario, i sindaci, a differenza degli amministratori, optavano per il rito abbreviato.

5.3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura non prevalente alle contestate aggravanti

Si rimanda all'appello presentato da [REDACTED].

6. L'appello del responsabile amministrativo Fallimento [REDACTED]

Il difensore del responsabile amministrativo Fallimento [REDACTED] ha proposto appello per i seguenti motivi:

6.1. L'incompatibilità della responsabilità da illecito ex d.lgs. 231/2001 con la dichiarazione di fallimento della società imputata

Il difensore contesta la sentenza impugnata, nel punto in cui ha riconosciuto una responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 in capo al Fallimento [REDACTED] S.r.l., sostenendo che appare del tutto irragionevole il fatto che il fallimento non sia previsto quale causa estintiva dell'illecito dell'ente, tesi sostenuta dalla giurisprudenza tramite un'errata interpretazione di norme, che non può che configurare un'analogia *in malam partem* in contrasto con gli artt. 25 Cost. e 1 c.p.; a ciò il difensore aggiunge che tale

responsabilità commina una sanzione ad un soggetto, la curatela fallimentare, estraneo al fatto illecito, che, di contro, è stato posto in essere dagli amministratori della fallita, responsabili effettivi del fallimento e dello stesso reato presupposto, in violazione con l'art. 27 Cost., oltre al fatto che la sanzione così comminata non assolverebbe ad alcuna funzione retributiva e special-preventiva, non potendo giammai la curatela fallimentare reiterare l'illecito penale, essendo cessata l'attività d'impresa.

Per di più, a parere del difensore, tale responsabilità si rivela del tutto illogica anche dal punto di vista pratico, costituendo un aggravio per la procedura fallimentare ovvero una perdita di massa attiva per il ceto creditorio: invero, la condanna alla somma di € 400.000, unitamente alla confisca di una somma pari a € 1.561.910,80, risulta essere ben superiore all'attivo che la procedura del Fallimento ~~XXXXXXXXXX~~ è riuscita fino ad oggi a realizzare.

Tutto ciò premesso, il difensore lamenta l'incostituzionalità della normativa in questione per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., in quanto determina un'irragionevole disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche in tema di cause di estinzione del reato, sottoponendo queste ultime a sanzione penale - o comunque amministrativa dell'ente - in un momento in cui la società, essendo dichiarata fallita, è del tutto estranea all'illecito.

6.2. L'insussistenza della responsabilità per carenza di interesse o vantaggio

Il difensore contesta la sentenza impugnata, lamentando la mancanza di un elemento essenziale della responsabilità amministrativa dell'ente, vale a dire l'aver commesso il reato presupposto, ossia la condotta di cui all'art. 640 co. 1 n. 2 c.p., nell'interesse e a vantaggio dell'ente stesso. E infatti, come chiarito dal difensore, il fine perseguito dagli amministratori non era affatto quello di permettere la prosecuzione dell'attività aziendale e degli incassi, bensì quello di distrarre gli incassi per il tramite delle condotte meglio descritte nel capo C di imputazione, distrazioni che hanno raggiunto la soglia di € 6.000.000, ben superiore rispetto all'ammontare dell'ingiusto profitto tratto dalle fattispecie truffaldine (quantificato in € 1.561.910,80).

Dunque, la difesa sostiene che la condotta posta in essere dagli amministratori ha arrecato un vero e proprio danno alla società, evincendo ciò anche dal fatto che tali truffe sono state

intese dallo stesso PM quali operazioni dolose alla base del fallimento della società [REDACTED]. A sostegno della propria tesi, la difesa segnala due sentenze di merito (l'una del Tribunale di Foggia e l'altra del Tribunale di Milano, sent. sez. X n. 5511/19), afferenti casi analoghi a quello *ivi* oggetto di vaglio, che hanno escluso la responsabilità amministrativa dell'ente per carenza di interesse o vantaggio.

7. L'appello della parte civile Fallimento [REDACTED]

Il difensore della parte civile Fallimento [REDACTED] S.r.l. ha proposto appello per i seguenti motivi:

7.1 Mancata condanna a carico degli imputati del risarcimento del danno in favore di [REDACTED] in fallimento, da stimare in € 6.077.759,63, e mancato riconoscimento di provvisionale dello stesso importo

Il difensore lamenta la mancanza, nella sentenza di primo grado, della condanna degli imputati a favore di [REDACTED] del risarcimento del danno da stimare in € 6.077.759,63 e del riconoscimento di una provvisionale dello stesso importo ovvero di altra minor somma ritenuta congrua.

La difesa sottolinea che la prova in relazione ai reati contestati era già stata pienamente raggiunta nella sentenza di primo grado: la quantificazione dell'importo soggiace all'identica disciplina prevista per la quantificazione del danno cagionato dagli amministratori, non rilevando che la condotta dei sindaci anziché essere di tipo commissivo era stata di tipo omissivo. Dunque, la difesa chiede che il risarcimento alla [REDACTED] si calcoli sommando le diverse somme distratte:

- in relazione a Mabra € 2.709.644,00 (fatture emesse oltre IVA);
- in relazione ai prestiti in favore dei soci € 13.003,69;
- in relazione ai compensi e al TFM dell'Amministratore: rispettivamente € 2.968.405,00 ed € 67.636,40;
- in relazione agli ammacchi di contante: € 141.641,86;
- in riferimento alle spese personali addebitate alla società: € 38.869,19;
- in riferimento all'acquisto e sparizione di beni estranei all'attività: € 138.529,50.

7.2 revoca della costituzione parte civile

Con atto depositato all'udienza odierna, Fallimento ~~XXXXXXXXXX~~ srl ha revocato la costituzione di parte civile nel presente giudizio.

8. Memorie sull'appello della parte civile Fallimento ~~XXXXXXXXXX~~

Il difensore degli imputati ~~XXXXXXXXXX~~ ha presentato memorie sull'appello della parte civile deducendo i seguenti motivi:

8.1. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato

Il difensore degli imputati contesta l'appello presentato dalla parte civile, ritenendolo inammissibile per carenza di motivazione e, comunque, infondato per le ragioni già ampiamente esposte nel proprio atto d'appello e nei motivi aggiunti.

8.2. Insussistenza di obblighi di solidarietà tra amministratori e componenti del Collegio Sindacale

La difesa contesta l'appello della parte civile nel punto in cui pretende che il collegio sindacale abbia una responsabilità in solido con gli amministratori della fallita, prescindendo dalla correlazione, imposta dal diritto societario, tra condotta omissiva dei sindaci e pregiudizio arrecato alla società. Il difensore ribadisce l'onere probatorio in capo alla parte civile sia in merito al suddetto nesso causale sia in merito all'entità del danno conseguito alla società fallita, onere non adempiuto dalla parte civile.

8.3. Insussistenza in concreto di responsabilità da parte del Collegio Sindacale

Il difensore ribadisce l'insussistenza in concreto della responsabilità dei sindaci richiamando quanto ampiamente eccepito nel proprio atto d'appello, conseguendone l'inammissibilità dell'atto d'appello della parte civile, che, anche su tale aspetto, difetta di motivazione. In particolare, la difesa ha evidenziato che il Collegio Sindacale non aveva a disposizione elementi idonei a segnalare le anomalie per ciascuna operazione, non avendo alcun potere di veto sull'attività dell'organo amministrativo ovvero potere sostitutivo alla sua inerzia o inadempienza.

8.4. Impossibilità di quantificare il risarcimento del danno

Il difensore sostiene che nel caso di specie non si può quantificare il risarcimento del danno: in particolare, l'impossibilità di individuare il nesso causale tra presunte omissioni

dei sindaci e pregiudizio causato alla società non permette neppure la determinazione di una provvisoria o di altra determinazione del danno.

Dunque, sotto tale aspetto, il difensore sostiene che la decisione del Tribunale non è censurabile, dovendo di conseguenza rigettare la richiesta della parte civile sia per infondatezza sia per difetto di motivazione.

9. Decisione della Corte

All'esito della trattazione orale del giudizio di appello, la Corte ha dato lettura in udienza del dispositivo.

9.1 Appello degli imputati

L'appello degli imputati [REDACTED] fondato, e deve pertanto essere accolto.

La Corte ritiene che non vi fossero sistematiche e macroscopiche violazioni, e quindi segnali inequivocabili di distrazioni o dissipazione di beni sociali, che soli avrebbero imposto l'obbligo giuridico dei sindaci di intervenire.

Né certamente vi è prova di dolosa partecipazione dei sindaci, a titolo di concorso *ex art.* 110 c.p., nei fatti di bancarotta posti in essere da [REDACTED]

Invero, devono essere tenute nel debito conto le anomalie gestionali di [REDACTED] s.r.l., consistite nel cosiddetto metodo [REDACTED] ideato e realizzato da Cassani Diego Federico, e i riflessi che esso ha avuto sull'attività del Collegio Sindacale, di cui gli odierni imputati facevano parte.

Risulta infatti che, almeno fino all'anno 2015, la contabilità esaminata dai Sindaci era stata falsata e alterata, e la situazione appariva talmente florida che la società si era aggiudicata l'appalto del servizio di riscossione dei tributi della Regione Lombardia.

Il sofisticato algoritmo, ideato da [REDACTED] faceva scaturire una contabilità formalmente ineccepibile.

È infatti soltanto nel 2015 che emergono anomalie e segnali di allarme, tanto che i Sindaci cominciano a segnalare agli amministratori e ai soci i fatti di cui vengono a conoscenza, nel corso delle verifiche, inviando comunicazioni contenenti richieste ed inviti ad adempiere.

Alla fine del 2016 i Sindaci, facendo uso dei propri poteri, non approvano il bilancio.

Subito dopo, nel 2017, il regolare svolgimento delle verifiche, da parte dell'organo sindacale, viene di fatto ostacolato dalle indagini della Guardia di Finanza, e dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, nel 2018 viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento della società.

La stessa sentenza di I grado dà atto che "l'algoritmo che modificava i dati, veniva utilizzato nelle fasi precedenti alla trasmissione dei dati all'ufficio contabilità"; ed era solo "grazie all'utilizzo di un comando di ripristino", che "è stato possibile ricostruire con interezza il flusso degli incassi manipolati nel 2012....diversamente per il 2013 il risultato è stato ottenuto attraverso l'acquisizione dei *backup* del *database* DGPA13bkp".

Va poi rilevato che le intercettazioni telefoniche, valorizzate dal G.U.P. per provare la consapevolezza degli imputati in ordine al delitto in contestazione, sono state captate nell'anno 2017, allorché il cosiddetto sistema [redacted] stava deflagrando.

Anche la truffa perpetrata da [redacted] descritta al capo b) dell'imputazione, è stata commessa negli anni 2013 e 2014, al fine di occultare la situazione di crisi finanziaria che lui stesso aveva contribuito a creare.

Il G.U.P. ritiene che il collegio sindacale non abbia esercitato i poteri necessari per stroncare sul nascere le velleità appropriative, e non solo dell'amministratore, atteso che avrebbe potuto segnalare all'assemblea le scorrettezze di quest'ultimo.

Va premesso che la giurisprudenza ha stabilito che la responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20867 del 17/03/2021 Ud. - dep. 26/05/2021 Rv. 281260 - 01).

Non è necessario quindi chiedersi, come fanno gli appellanti [redacted] se nel caso concreto il collegio sindacale disponesse di poteri tali da impedire direttamente

l'evento, ovvero la commissione dei reati di bancarotta, in quanto ciò che rileva è la prova della partecipazione dei sindaci alla commissione del delitto (concorso *ex art.110 c.p.*), ovvero l'incidenza causale dell'omesso esercizio del controllo sulla commissione del reato (art. 40 cpv. c.p.).

È certamente vero che, come scrive il Giudice di I grado, il collegio sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, e che può procedere, in ogni momento, ad atti di ispezione e controllo, chiedere informazioni agli amministratori su ogni aspetto dell'attività sociale o su determinati affari, convocare l'assemblea quando ravvisi fatti di rilevante gravità, e anche denunciare al Tribunale gravi irregolarità commesse dall'amministratore.

Risulta provato che Duomo GPA s.p.a. non disponeva di un sistema di controllo interno adeguato (come si vedrà meglio trattando della responsabilità amministrativa di tale ente), ma ciò non ha impedito ai sindaci di operare un controllo trimestrale, attraverso l'analisi dei movimenti di cassa delle varie articolazioni territoriali, di almeno una decina di casse, giungendo ad esaminare, a rotazione, la totalità delle stesse; così come non ha impedito ai sindaci di esaminare i movimenti bancari e postali.

Posto che, come accertato dal consulente tecnico del P.M., il rischio di revisione (principio di revisione 400 principio di revisione 530) era massimo, il collegio sindacale avrebbe dovuto effettuare verifiche periodiche e di bilancio "di particolare estensione e analiticità", non essendo sufficienti verifiche "a campione", come quelle concretamente effettuate.

Come giustamente rilevano gli appellanti XXXXXXXXXX, il principio di revisione 530 deve essere letto in combinato disposto con il principio 200, secondo cui il revisore può accettare come autentiche le registrazioni o i documenti, a meno che non abbia motivo di ritenere diversamente, e secondo cui il revisore non può ottenere una sicurezza assoluta che il bilancio non contenga frodi.

Circa la scelta del metodo di verifica e controllo, il G.U.P. ritiene che i sindaci avrebbero dovuto operare secondo il metodo della "selezione di tutte le voci", ma tale metodo presuppone a monte, un campionamento, dovendosi esaminare, a campione, la "intera popolazione delle voci che compongono un saldo di conto".



Invero il principio di revisione 530, richiamato dal primo Giudice (pag 92 sentenza), non imponeva affatto al collegio sindacale di "applicarsi nel controllare in maniera capillare, quanto meno per voci specifiche, non certo a campione, l'attività svolta che, come sopra emerso, presentava forti irregolarità".

La procedura di campionamento seguita nel caso concreto, ha selezionato le voci contabili da verificare, né vi sono elementi per ritenere che essa fosse inefficace, rispetto agli obiettivi di revisione. Dai verbali delle riunioni del collegio sindacale, emerge che gli imputati hanno proceduto ad un esame sistematico (tramite campionamento), di voci, quali le movimentazioni delle varie casse, le movimentazioni bancarie e postali, i nuovi contratti stipulati dalla società, il regolare pagamento dei tributi e delle imposte, sulla base di una documentazione contabile che appariva corretta.

Come detto sopra, il "sistema [redacted]" consentiva di predisporre una contabilità apparentemente del tutto corretta, per cui le movimentazioni e i dati contabili sottoposti all'esame dei sindaci erano lineari e privi di irregolarità.

Anche la documentazione contabile del fornitore [redacted] (che incideva con una percentuale dell'1% sul fatturato di Duomo), non presentava anomalie di sorta. In relazione a tale società, non va dimenticato che le operazioni inesistenti, sottese alle fatture emesse da [redacted] hanno potuto essere accertate, soltanto a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, tramite l'assunzione di informazioni dai dipendenti di Duomo ed accesso alla documentazione in possesso di [redacted].

Invero il collegio sindacale non avrebbe certamente potuto, con i poteri ad esso attribuiti, accertare che [redacted] non aveva una propria struttura adeguata. Peraltro, esisteva un solo contratto tra quest'ultima e Duomo GPA s.p.a., né il collegio sindacale poteva verificare la presenza di contratti scritti o valutare la congruità della merce venduta.

In conseguenza non si può sostenere che i sindaci disponessero di elementi o indici tali da far supporre che [redacted] fosse in realtà correlata a Duomo.

La pretesa incongruità delle operazioni aziendali, neppure avrebbe potuto essere acclarata pescando "a campione", proprio le poche decine di operazioni effettuate tra le due società, sulle migliaia effettuate da [REDACTED] A srl.

Il G.U.P. ritiene che i revisori avrebbero dovuto valutare "attentamente" le operazioni "con parti correlate", ma come detto *supra*, non vi è prova che, prima degli accertamenti svolti nelle indagini preliminari, vi fossero elementi per rilevare che quelle tra la fallita e [REDACTED] avessero le caratteristiche delle operazioni di parte correlata.

All'apparenza infatti [REDACTED] s.r.l. si presentava come un fornitore, che ha emesso fatture, come altri negli stessi anni (dal 2004 al 2011).

Tra l'altro la denominazione [REDACTED] s.r.l. compariva in una decina circa di registrazioni contabili per ogni anno, circostanza che, da sola, non poteva certo ingenerare sospetti nell'organo sindacale, anche in relazione all'intero fatturato di [REDACTED] (v. prospetto a pag. 29 atto di appello [REDACTED]).

Secondo il Giudice di I grado sarebbe stato invece sufficiente verificare la causale indicata in fatture, e le schede contabili, non essendo necessari altri approfondimenti, ma ciò non sembra vero, in quanto le causali si riferivano all'attività svolta da [REDACTED] e quindi non potevano destare sospetti.

Ancora secondo il G.U.P. il collegio sindacale avrebbe dovuto rilevare l'incongruenza della iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali dei costi fatturati da [REDACTED] in quanto non costituirebbero costi soggetti a capitalizzazione.

In realtà, come allegato dagli appellanti [REDACTED] si trattava di cosiddetti costi di sviluppo, da capitalizzare, in quanto relativi ad attività di *marketing* e progettazione nell'anno 2010, direttamente inerenti alla realizzazione di specifici progetti, in essere con molti Comuni italiani, che dovevano essere completati negli esercizi successivi, e che avrebbero prodotto utilità e ricavi negli esercizi successivi.

Circa l'addebito al collegio sindacale del mancato controllo sulle operazioni di [REDACTED] GPA srl, di finanziamento a favore dei soci, va rilevato che tali operazioni, consentite dal

codice civile, comportano per il collegio sindacale il controllo e la vigilanza a tutela dell'integrità del patrimonio sociale, e della sua liquidità.

Nel caso concreto il collegio sindacale ha valutato positivamente la condotta dei soci di rimborsare quanto ottenuto a titolo di finanziamento, ed ha vigilato sulla possibilità dei soci di rimborsare i prestiti.

La somma di € 13.003,69 è il residuo del finanziamento ricevuto, che non è stato restituito a causa del sequestro della società, avvenuto il 16.3.2017.

Pertanto, il fatto distrattivo, contestato nell'imputazione, non poteva essere rilevato dal collegio sindacale, in quanto tale dato doveva comparire soltanto nella gestione del 2017, ma in tale anno i sindaci, non disponendo della documentazione, non potevano rilevare che il saldo di € 13.003,69 non esisteva.

Come si è detto *supra*, nel 2017 peraltro, i sindaci non certificavano il bilancio, e sollecitavano l'invio o la presentazione di documenti, mentre l'accesso della Guardia di Finanza ne ha limitato le attività di verifica.

In ordine al fatto di bancarotta relativo alla distrazione di somme di denaro per compensi all'amministratore unico di Duomo GPA srl, erogati senza valide ragioni economiche, ovvero contrariamente ai principi di ragionevolezza, correlazione alle *performance* e al patrimonio sociale, il Giudice di I grado imputa al collegio sindacale l'assenza di ogni verifica e controllo.

Contrariamente a quanto ritenuto dal G.U.P., tutte le assemblee sociali, aventi ad oggetto il compenso dell'amministratore, sono precedenti all'erogazione dell'emolumento ad eccezione, di quella del 2015, deliberata in più tempi.

Al di là delle valutazioni relative alla congruità dei compensi, la Corte ritiene insufficiente la prova che il collegio sindacale avrebbe potuto influire sulle decisioni dell'assemblea dei soci, in merito ai compensi stabiliti per l'amministratore, a fronte di assemblee regolarmente tenute.

Sul punto va rilevato che il consulente tecnico del P.M. ha stabilito nel 4% dei ricavi di Duomo GPA srl, la percentuale da ritenere congrua, mentre nel caso concreto è stata

applicata una percentuale del 5% circa, che comporta quindi una differenza non certo elevata.

In ordine al fatto di bancarotta relativo alla distrazione di somme di denaro per TFM riconosciuto all'amministratore unico di [redacted] srl, il Giudice di I grado ha accertato che esso era del tutto illegittimo, mentre "nessun senso" ha attribuito alla rinuncia di pari importo dell'A.U. al riscatto dei prodotti finanziari di [redacted] relativo a un investimento del tutto fallimentare, la Corte ritiene che trattavasi di forma di investimento sulla quale il collegio sindacale non poteva interloquire.

Premesso che il TFM risulta essere stato investito in due contratti con [redacted] (prodotti finanziario-assicurativi), la difesa rileva che, anche se non vi era una delibera al riguardo, l'operazione che appariva dalle note integrative dei bilanci dei vari anni, veniva di fatto approvata, attraverso l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

Sul punto il G.U.P. rileva che si tratta di attribuzioni mai avvallate dall'assemblea, del tutto arbitrarie, e finalizzate all'interesse esclusivo di [redacted]. In alcun modo poi l'approvazione del bilancio può integrare una approvazione che deve venire dall'organo deputato nella sede propria.

La Corte ritiene che, trattandosi indubbiamente di un investimento in prodotti finanziari, come tale indicato nell'attivo patrimoniale, il collegio sindacale non poteva entrare nel merito dell'opportunità dell'operazione.

Inoltre, non sembra corretto ritenere che l'operazione non è mai stata avvallata dall'assemblea, in quanto tale investimento risulta nelle note integrative ai bilanci dei vari anni, che l'assemblea ha sempre regolarmente approvato.

Per quanto riguarda il fatto di bancarotta relativo alla distrazione di somme di denaro di cassa, per l'ammontare complessivo di € 141.641,86, il G.U.P. rileva che dalla documentazione acquisita non è stato possibile accertare chi fossero i responsabili della custodia del denaro depositato nelle casse e nelle carte della società, ma al di là di questo l'assenza di un controllo di gestione e di efficaci presidi a garanzia della salvaguardia dei

beri aziendali non può che ricadere sui vertici della Duomo, compreso il collegio sindacale e i revisori, i quali avrebbero dovuto procedere con una verifica sistematica, tramite procedure di validità (cfr. principio di revisione 530), su tutti i conti patrimoniali ed economici, accertando in particolare la correttezza delle registrazioni contabili e l'esistenza delle relative operazioni, attività che non risulta in alcun modo eseguita.

La Corte rileva che, al di là della eccepita mancanza di prova in ordine alla reale consistenza degli ammanchi di cassa, il collegio sindacale non poteva operare i necessari controlli, in quanto gli ammanchi si sono verificati anche in data successiva al sequestro della contabilità, mentre nel 2016 esso non aveva approvato il bilancio (per mancato reperimento delle documentazione e omesso aggiornamento della contabilità, nonché per inadeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile), e nel marzo 2017 è intervenuto il sequestro della contabilità.

Inoltre, come detto *supra*, non è accertato che i revisori avrebbero dovuto procedere con una verifica, tramite procedure di validità, confrontando tutti i conti patrimoniali ed economici e valutando la correttezza delle registrazioni contabili e l'esistenza delle relative operazioni.

Infatti, la **Duomo CPA** srl era articolata in un numero enorme di casse, servendo circa 800 Comuni, ciascuno dei quali era dotato di una cassa, a cui attingere per le spese correnti, e quindi era impossibile per il collegio sindacale controllare, totalmente e in contemporanea, tutte le casse.

Le registrazioni di perdita di contante sono avvenute in data 30-31.12.2016, periodo in cui il collegio sindacale sollecitava gli amministratori a consegnare i documenti e la bozza di bilancio, richiesta che veniva disattesa.

Risulta poi che nel 2017 il collegio sindacale ha evidenziato, nei propri verbali, la oggettiva impossibilità di ottemperare ai controlli di legge.

In ogni caso deve considerarsi che le elevate consistenze di cassa, non erano in realtà ingiustificate, per **Duomo CPA** srl, in quanto essa si occupava della riscossione di tributi per conto di Comuni. In tale ambito i privati contribuenti versavano somme di denaro contante, anche per importi minimi, circostanza che elevava le giacenze di cassa.

E ancora va tenuto in conto che la distribuzione di sedi in tutto il territorio nazionale, ha frazionato i pagamenti e le riscossioni, in misura non superiore al limite fissato dalla normativa antiriciclaggio, per cui dai controlli a campione nulla emergeva di anomalo.

In ordine al fatto di bancarotta per distrazione della somma di denaro di € 38.869,18, relativa a fatture emesse [redacted] nei confronti di *Duomo GPA srl*, per prestazioni da *personal trainer*, rese nel periodo 2012-2016, nonché in ordine al fatto di bancarotta per distrazione della somma di denaro di € 138.529,50, relativa all'acquisto di oggetti in oro e argento, borse e capi di abbigliamento, ad esclusivo beneficio dei coniugi [redacted] [redacted] senza alcuna valenza economica per la società, gli imputati eccepiscono che le fatture presentavano inerenza della descrizione, regolarità dei pagamenti e correttezza della registrazione contabile.

Il Giudice di I grado fonda la dichiarazione di responsabilità di [redacted] [redacted] sulla assenza di verifiche, voluta e perseguita, dal collegio sindacale.

La Corte ritiene che, per quanto concerne le fatture emesse da [redacted] l'esame di esse evidenzia che le operazioni erano relative a "assistenza e formazione aziendale benessere sul posto di lavoro (D. L.vo n. 81/2008)", e pertanto, sul piano contabile, perfettamente inquadrabili tra le spese deducibili.

Invero il collegio sindacale si è attenuto al dato contabile, che presentava inerenza della descrizione, regolarità dei pagamenti e correttezza della registrazione contabile.

Anche in questo caso la destinazione, estranea a *Duomo GPA srl*, è emersa soltanto a seguito delle indagini della Guardia di Finanza (dei poteri non disponevano i sindaci), e in particolare delle dichiarazioni ad essa rese dallo stesso [redacted] il quale ha ammesso che le sue prestazioni in realtà erano state rese ad esclusivo beneficio di [redacted]

Ne consegue che difetta la prova di una responsabilità, in capo agli imputati, per omesso controllo nella qualità di membri del collegio sindacale, anche in considerazione dell'importo delle fatture, pari a circa € 2.500,00 per ogni annualità, non incidente in modo rilevante, sul fatturato totale della società, e quindi non tale da ingenerare sospetti sulla genuinità delle fatture stesse.

Per quanto concerne gli acquisti di beni, tra il 2009 e il 2016, in assenza di fattura di vendita e con causale "spese di rappresentanza", non reperiti in società, la difesa degli imputati allega che le schede contabili relative a tali beni, sono andate distrutte nel corso di una alluvione, come emerge dalla denuncia ai Carabinieri presentata il 9.1.2015.

Anche in questo caso difetta la prova del mancato controllo ad opera del collegio sindacale, in quanto gli oggetti in questione, acquistati tra il 2010 e il 2016 presso i fornitori [redacted] quand'anche fossero risultati dalle schede contabili (non ancora distrutte) non presentavano anomalia alcuna, anche perché la Duomo GPA srl non possedeva rimanenze fisiche da rilevare.

Circa la bancarotta documentale, la difesa giustamente rileva che il Giudice di I grado non ha tenuto nel debito conto l'alterazione del funzionamento del gestionale Parsec, dovuto al metodo [redacted] e la scelta dell'organo apicale di non corretta imputazione delle somme incassate, circostanze idonee a trarre in inganno anche il collegio sindacale, che si è trovato di fronte una contabilità priva di irregolarità.

In ordine alla contestazione di cui al punto 3) dell'imputazione, ovvero l'aver cagionato il fallimento di [redacted] srl, per effetto di ripetute operazioni dolose, e in particolare per effetto di falso in bilancio, con riferimento alla posta "variazione dei lavori in corso su ordinazione", la Corte ritiene che la prova della responsabilità degli imputati sia insufficiente e contraddittoria.

Premesso che viene contestata la esposizione, nel conto economico del bilancio 2015, di utili inesistenti per € 25.248, algebricamente determinati dalla preordinata definizione della posta "variazione dei lavori in corso su ordinazione" in euro 3 milioni, gli appellanti allegano che si tratta di una valutazione discrezionale, ragionevole, che non ha determinato il fallimento della società, in quanto l'aumento della voce si spiega con l'incremento del numero dei contribuenti inadempienti, a fronte anche dell'aumento degli Enti per i quali [redacted] srl, svolgeva servizi; peraltro nella relazione al bilancio al

31.12.2015 viene spiegato il calcolo effettuato, in maniera congrua, mentre i fogli manoscritti, a sostegno dell'accusa, sono relativi al bilancio 2016, non approvato di sindaci. In realtà le valutazioni del collegio sindacale non sono state smentite dal consulente del P.M., trattandosi di valutazioni comunque ragionevoli, calcolate come costi sostenuti in relazione all'incremento dei servizi, che in futuro avrebbero prodotto un aggio.

Come giustamente rileva la difesa, nella relazione sulla gestione al bilancio 2015, viene esposto il metodo di rilevazione delle rimanenze, ovvero che durante il 2015, ~~XXXXXXXXXX~~ srl ha lavorato pratiche di riscossione coattiva per un carico complessivo di € 50 milioni circa; poiché l'aggio medio su tali pratiche è del 30%, prudenzialmente nella valutazione di tale valore si è utilizzata la metà, per cui € 7.500.000 rappresenta l'ammontare approssimativo delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione, che giustifica la voce iscritta in bilancio per € 7.483.832, quali lavori in corso su ordinazione, relativi a pratiche lavorate ma non ancora spedite.

Il collegio sindacale, valutando congrua la cifra complessiva di € 7.500.000, come sopra determinata, e presentando il bilancio 2014 già un importo di € 4.483.832, ha ritenuto corretto l'adeguamento per difetto in 3.000.000 di euro del valore dei lavori in corso su ordinazione (v. tabella a pagg. 71 e 72 atto di appello ~~XXXXXXXXXX~~).

L'accusa ritiene che le rimanenze di lavori in corso, aumentando anno dopo anno, probabilmente non venissero correttamente scaricate, in base agli incassi di competenza realizzati negli anni successivi.

Tuttavia, agli atti di indagine della Guardia di Finanza risultano sia le modalità di rilevazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione, che dichiarazioni del consulenti contabili che sostengono il mancato scarico delle rimanenze, con duplicazione dei ricavi.

Al di là della prova del nesso di causalità tra la posta di bilancio e il fallimento di ~~XXXXXXXXXX~~, la Corte ritiene insufficiente la prova dell'omesso controllo da parte del collegio sindacale, sulla errata valutazione della posta in questione.

Le intercettazioni telefoniche in realtà non sono dirimenti sul punto, laddove la frase di Braganti Mara, secondo cui si è fatto ricorso a una "valutazione di fantasia" e a "esercizi di

matematica teorica", deve essere contestualizzata, tenendo conto che lei ha sempre rappresentato al collegio sindacale una realtà falsa, in modo tale da indurlo a compiere attività che altrimenti, in presenza di una rappresentazione corretta, non avrebbe compiuto.

Le frasi intercettate, in cui la Braganti sostiene che riusciva a tenere "tranquilli" i membri del collegio sindacale, perché loro "andavano a pesca con il commercialista", sono prive di fondamento, non trovando riscontro in alcun dialogo o discorso tra i sindaci e gli amministratori di [redacted] srl.

Peraltro, come giustamente osservano gli appellanti [redacted] tratta di frasi intercettate successivamente all'anno 2016, in cui il collegio sindacale non aveva approvato il bilancio.

Nel 2017 infatti [redacted] avevano chiesto il concordato preventivo, e i consulenti [redacted] e [redacted] stavano predisponendo un piano di salvataggio di [redacted] srl, per cui sembra evidente che la [redacted] cercasse di giustificare la gestione della società, prospettando una situazione meno problematica di quella effettiva.

Circa la carica rivestita da [redacted] Presidente e Amministratore Delegato di Aset Entrate srl, che secondo il Giudice di I grado avrebbe condizionato l'imputato, al punto da far ritenere tale carica interscambiabile con quella di sindaco di [redacted] srl, con l'accusa di sudditanza nei suoi confronti, va rilevato che in realtà il comportamento di [redacted] è sempre stato corretto, tanto che nel corso del suo incarico le somme dovute al Comune di Fano sono state sempre correttamente rendicontate e versate all'Ente, e solo dopo i versamenti venivano pagati gli aggi spettanti a [redacted].

Peraltro, la compatibilità tra la carica di revisore dei conti di [redacted] e quella di Presidente e Amministratore delegato di [redacted] srl, è stata oggetto di attenta analisi da parte del collegio sindacale di [redacted] il quale ha escluso qualsiasi interscambiabilità di cariche, anche perché [redacted] non era controllata da [redacted] srl, ed anzi era controllata da Aset Holding spa (v. verbale 14.6.2016).



In ordine ai compensi ricevuti da [redacted] di opera di [redacted] quantificati in € 39.663, la difesa giustamente rileva che si è trattato di somme di denaro regolarmente fatturate, percepite a titolo di compenso per l'attività svolta come membro del collegio sindacale.

In definitiva la Corte ritiene che manchi la prova certa che il collegio sindacale, e quindi gli odierni imputati, abbiano tenuto condotte negligenti, omettendo i dovuti controlli.

Del resto, mancavano nel caso concreto, nel periodo precedente al 2015-2016, indici sintomatici di allarme, che avrebbero dovuto *ex ante* allertare gli imputati.

Manca la prova che gli imputati concretamente siano venuti a conoscenza di dati, da cui desumere l'evento pregiudizievole per Duomo GPA srl, o perlomeno il rischio che tale evento si verificasse, ed abbiano volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo.

La realtà mistificata e artefatta con il cd. metodo [redacted] che ha nascosto la situazione concreta, che altrimenti avrebbe portato il collegio sindacale a determinazioni diverse, ha certamente inciso sulla condotta imputata.

Dalle stesse intercettazioni telefoniche emerge che ai sindaci era stata presentata una realtà artefatta e falsa, laddove si dice che [redacted] e [redacted] "starebbero prendendo tempo, ricorrendo ad artifici di ogni sorta", disponendo anche "bonifici finti, per tirare avanti", "un sacco di contabili finte".

Per esempio, circa la presentazione di polizze assicurative di dubbia autenticità o comunque di incerta onorabilità in caso di escussione, che il Giudice di I grado imputa a indice di allarme, per fondare la responsabilità per mancata segnalazione, va rilevato che l'impresa bulgara Nadeja era abilitata ad operare nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, per cui la polizza stipulata da [redacted] appariva valida, né gli imputati avevano a disposizione poteri di indagine. E anche la polizza della China Taiping appariva vera e valida, per cui la stipula della stessa non poteva allarmare il collegio sindacale.

Tra l'altro in ogni caso, quand'anche il collegio sindacale ne avesse avuto sentore, la "semplice segnalazione" delle irregolarità all'assemblea dei soci, come ritenuto dal Giudice di I grado, non tiene conto del fatto che la compagine societaria di ██████████ srl era radicata in vincoli familiari, e coincideva con l'organo amministrativo, per cui non è certo che sarebbe servita a impedire l'evento, e soprattutto a influenzare le scelte dell'amministratore.

Circa la paventata denuncia al Tribunale civile *ex art. 2049 c.c.*, che, secondo il G.U.P. il collegio sindacale avrebbe dovuto proporre, giustamente gli appellanti rilevano che la disposizione di cui sopra, fino al 2019, allorchè è intervenuta una modifica legislativa, non era applicabile alle società a responsabilità limitata, come era la ██████████

Allorchè sono emersi i primi segnali di allarme e le prime anomalie, nel 2016, i sindaci hanno subito segnalato i fatti all'amministratore, inviando *e-mail*, *pec* e raccomandate, con richieste ed inviti ad adempiere, rivolte anche ai soci, tanto che il bilancio 2015 non veniva neppure approvato. Come detto sopra, nel 2017 il sequestro della contabilità e l'intervento della Guardia di Finanza hanno impedito il regolare svolgimento delle verifiche dei sindaci-revisori.

In ogni caso la sentenza di I grado non spiega sufficientemente quanto la presunta mancanza, o l'insufficiente controllo del collegio sindacale sulla gestione della società, abbia contribuito alla causazione dell'evento.

In particolare, il reale giudizio controfattuale, e la prova del nesso causale tra la condotta pretesa omissiva e l'evento fallimento di ██████████ srl, non sono stati adeguatamente motivati dal G.U.P. del Tribunale di Milano, oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo in ogni caso sufficiente la sola omessa vigilanza (v. Cass. N. 20867/21).

L'accoglimento del motivo di appello nel merito, esime la Corte dal valutare il motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio.



9.2 Appello del responsabile amministrativo

L'appello del responsabile amministrativo Fallimento ~~XXXXXXXXXX~~ srl è infondato, e deve pertanto essere rigettato.

Come si è detto *supra*, con il primo motivo di appello, il difensore dell'ente eccepisce l'incompatibilità della responsabilità da illecito ex d.lgs. 231/2001, con la dichiarazione di fallimento della società.

Secondo l'appellante appare del tutto irragionevole il fatto che il fallimento non sia previsto quale causa estintiva dell'illecito dell'ente, tesi sostenuta dalla giurisprudenza tramite un'errata interpretazione di norme, che non può che configurare un'analogia *in malam partem* in contrasto con gli artt. 25 Cost. e 1 c.p.; a ciò il difensore aggiunge che tale responsabilità commina una sanzione ad un soggetto, la curatela fallimentare, estraneo al fatto illecito, che, di contro, è stato posto in essere dagli amministratori della fallita, responsabili effettivi del fallimento e dello stesso reato presupposto, in violazione con l'art. 27 Cost., oltre al fatto che la sanzione così comminata non assolverebbe ad alcuna funzione retributiva e special-preventiva, non potendo giammai la curatela fallimentare reiterare l'illecito penale, essendo cessata l'attività d'impresa.

Per di più, a parere del difensore, tale responsabilità si rivela del tutto illogica anche dal punto di vista pratico, costituendo un aggravio per la procedura fallimentare ovvero una perdita di massa attiva per il ceto creditorio: invero, la condanna alla somma di € 400.000, unitamente alla confisca di una somma pari a € 1.561.910,80, risulta essere ben superiore all'attivo che la procedura del Fallimento ~~XXXXXXXXXX~~ è riuscita fino ad oggi a realizzare.

Le tesi della difesa sono infondate, e devono essere rigettate.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che "in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001": Cass. Sez. U, Sentenza n. 11170 del 25/09/2014 Cc. (dep. 17/03/2015) Rv. 263682 - 01.



La Corte di Cassazione, con sentenza emessa a sezioni unite, ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale nato sulla questione, con motivazione integralmente condivisa da questo collegio.

Sempre sul punto, il difensore lamenta l'incostituzionalità della normativa in questione per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., in quanto determina un'irragionevole disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche in tema di cause di estinzione del reato, sottoponendo queste ultime a sanzione penale - o comunque amministrativa dell'ente - in un momento in cui la società, essendo dichiarata fallita, è del tutto estranea all'illecito.

La Corte ritiene che il presupposto sia tuttavia errato, in quanto nel caso concreto il trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche non è irragionevole, trattandosi di scelte legittime del legislatore, non sindacabili dal Giudice.

Con il secondo motivo di appello, il difensore rileva l'insussistenza della responsabilità di Duomo GPA srl, per carenza di interesse o vantaggio.

Contrariamente a quanto assume l'appellante, correttamente la sentenza di I grado ha dichiarato l'ente responsabile del reato ascritto.

██████████ amministratore unico di Duomo GPA srl, in concorso con ██████████ ██████████ ha commesso il reato presupposto, punito dall'art. 640 co. 1 n. 2 c.p., per permettere alla società, come ammesso dallo stesso appellante, la prosecuzione dell'attività, mantenendo in essere i contratti già stipulati con i Comuni, e stipulandone di ulteriori, e quindi per proseguire a incassare gli aggr.

È pertanto evidente che l'amministratore ha commesso il reato nell'interesse dell'ente, che quindi è responsabile, ai sensi dell'art. 5 D. L. n. 8.6.2001 n. 231.

Pertanto, l'amministratore non ha certo agito nell'interesse esclusivo proprio.

Il Giudice di I grado correttamente evidenzia che "grazie al cosiddetto sistema ██████████ e a reiterate falsificazioni sia di documentazione sociale (anche a seguito delle false appostazioni inserite sugli effettivi introiti), oltre che di documentazione bancaria/finanziaria atta a trarre in inganno gli enti comunali e regionali durante l'espletamento delle gare di aggiudicazione del servizio, sono state portate a compimento

diverse truffe ai danni dei predetti enti che, convinti della idoneità e stabilità finanziaria della Duomo, oltre che della sua capacità gestionale e organizzativa, hanno aggiudicato il servizio alla stessa, tratti in inganno dagli artifici posti in essere dagli amministratori".

Risulta provato che il modello di organizzazione predisposto da Duomo GPA srl, era totalmente inidoneo ad arginare il rischio della commissione del delitto di truffa, in quanto tutte le ipotesi in esso previste riguardano reati contro la P.A., compiuti attraverso accordi illeciti tra gli enti e i dipendenti della società, mentre non si fa riferimento alcuno alla possibilità di commissione di condotte come quelle poste in essere dall'amministratore, oltretutto in modo reiterato e macroscopico.

L'appellante pone l'accento sul fatto che la condotta illecita contestata al capo b) dell'imputazione ha danneggiato economicamente [redacted] srl, tanto che essa è addirittura fallita, a causa delle operazioni dolose truffaldine poste in essere dall'amministratore.

Contrariamente a quanto assume l'appellante, sussisteva un interesse *ex ante* dell'ente, che gli autori della truffa si erano prefigurato e prefissato, a un maggior guadagno, non solo attraverso l'aumento degli introiti, ma anche attraverso l'aggiudicazione di ulteriori contratti per la riscossione di tributi.

Come giustamente rileva il Giudice di I grado, "l'attribuzione delle somme riscosse a Comuni diversi, o addirittura l'appropriazione di somme dei Comuni cosiddetti Persi, ha consentito alla società non solo un maggior lucro, del tutto illecito, ma anche la disponibilità di somme di denaro, per pagare i dipendenti, i tributi e quanto necessario per la prosecuzione dell'attività. Non si deve dimenticare che ancora nel 2017, nel pieno delle indagini preliminari, [redacted] e i suoi sodali cercavano di concludere contratti di riscossione".

Circa il fallimento di [redacted] srl, va rilevato che esso è intervenuto nel 2018, a distanza di ben quattro anni dalle truffe, che [redacted] e concorrenti hanno iniziato a commettere nel 2012.

Inoltre, il fallimento non è stato cagionato esclusivamente dalle condotte illecite contestate dal capo b) dell'imputazione, che costituiscono soltanto una delle operazioni dolose contestate, che hanno cagionato il dissesto di **Ducino SPA s.r.l.**

Deve infine essere chiarito che, anche a voler ritenere che la condotta truffaldina posta in essere dal legale rappresentante e dai suoi concorrenti, non abbia portato vantaggio alcuno all'ente, certamente, come detto *supra*, essa è stata commessa nell'interesse dell'ente.

La giurisprudenza ha stabilito che la congiunzione o tra le parole "interesse" e "vantaggio" di cui all'art. 5 D. L.vo n. 231/2001, ha chiara valenza disgiuntiva, con la conseguenza che a tale scelta del legislatore corrisponde l'esplicita volontà di individuare due presupposti distintivi e alternativi, e non un concetto unitario: i due elementi dell'interesse e del vantaggio sono quindi ontologicamente diversi, esprimendo ognuno o un diverso significato (Cass. SS.UU. 18.9.2014 n. 38343, Cass. 27.11.2019 n. 49775).

Come detto dalla verifica *ex ante* della condotta illecita in questione, emerge che **Ducino** e suoi concorrenti hanno agito senz'altro nell'interesse della società, al fine di far ottenere a quest'ultima un maggior profitto, rispetto a quello derivante dai contratti già conclusi, e facendo concludere ulteriori contratti con altri Enti.

La sentenza di I grado deve pertanto essere confermata sul punto, con condanna dell'ente appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

La revoca della costituzione di parte civile di Fallimento **DUCINO SPA S.r.l.** esime la Corte dal valutare i relativi motivi di appello.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. Tribunale di Milano in data 13.11.2020, appellata da [redacted] e Fallimento [redacted] assolve [redacted] per non aver commesso il fatto;

conferma nel resto l'impugnata sentenza, e condanna Fallimento [redacted] pagamento delle ulteriori spese del grado.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, li 28 febbraio 2023


Il Presidente

Dott.ssa Donatella Banci Buonamici



Il Consigliere est.

Dott. Claudio Sicari



Sentenza passata in cosa giudicata PER
dal giorno 29.07.2023 TUTT
Milano, 28.08.2023

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa  Michela Cossu